



Piano di Conservazione e Sviluppo

conformato al PPR FVG



NORME di ATTUAZIONE

10 2024

Arch. Paola Cigalotto – Udine

Aspetti naturalistici e REL: For Nature srl

Aspetti archeologici: dott. archeol. Flavia Oriolo

Collaboratori: Cristian Crovatto

VAS: For Nature srl

Referenze: fotografie di

- Marco Di Lenardo
- Adriano Linossi
- Paolo da Pozzo
- Paola Cigalotto
- Archivio Ente parco

Abbreviazioni:

PCS:	Piano di Conservazione e Sviluppo
smi:	“e successive modifiche e integrazioni” (rinvio dinamico al testo di legge vigente)
LR:	Legge regionale
D.Lgs:	Decreto legislativo
PUR:	Piano Urbanistico Regionale del Friuli Venezia Giulia
PPR:	Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia
PGRA:	Piano Gestione Rischio Alluvioni;
PRGC:	Piano Regolatore Generale Comunale;
PAC:	Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica o privata.

Sommario

PARTE PRIMA TUTELA GENERALE	6
TITOLO I – GENERALITA’	6
Art. 1 FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO	6
Art. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO	6
Art. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	7
Art. 4 Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione	8
Art. 5 PERIMETRAZIONE	8
Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	9
TITOLO II - NORME GENERALI	10
Art. 7 NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA E DIRETTIVE	10
Art. 8 GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA	10
Art. 9 FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT	10
Art. 10 FAUNA	11
Art. 11 PATRIMONIO STORICO – CULTURALE - ARCHITETTONICO	11
Art. 12 ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE E PRODUTTIVE	11
TITOLO III – ZONIZZAZIONE	16
Art. 13 ZONE RN	16
1.DEFINIZIONE	16
2.OBIETTIVI	16
3.TUTELA DELLA VEGETAZIONE	16
4.INTERVENTI AMMESSI E VIETATI	16
5.CORSI D’ACQUA	17
6.INFRASTRUTTURE	17
7.ATTIVITÀ EDILIZIE	17
8.ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE	18
Art. 14 ZONE RG	18
1.DEFINIZIONE	18
3.INTERVENTI AMMESSI E VIETATI	19
4.INFRASTRUTTURE	19
5.ATTIVITÀ EDILIZIE	20
6.ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE	20

Art. 15	ZONE RP.....	21
	2.STRUTTURA DI PIAN DEI CICLAMINI.....	21
Art. 16	EDIFICI ISOLATI	22
TITOLO IV - DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO E DI RICERCA E PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI		24
Art. 17	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL PARCO.....	24
Art. 18	ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO, DI RICERCA E DIDATTICHE	24
Art. 19	RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI	25
Art. 20	SISTEMA DELLE AREE REGIONALI DI INTERESSE AMBIENTALE (S.A.R.A.)	25
TITOLO V – AUTORIZZAZIONI		25
Art. 21	AUTORIZZAZIONI	25
TITOLO VI – SANZIONI		26
Art. 22	SANZIONI	26
TITOLO VII – TUTELA PAESAGGISTICA.....		26
ART 1:	OBIETTIVI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA	26
ART 2:	DISCIPLINA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142).....	27
ART 3:	RECEPIMENTO DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE RELATIVE AGLI ULTERIORI CONTESTI di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.....	28
PARTE SECONDA – TUTELA PAESAGGISTICA.....		29
Capo	I Disposizioni generali.....	29
Art. 23	Finalità e principi tutela del paesaggio.....	29
Capo	II Disposizioni per la tutela del paesaggio	30
Art. 24	Beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice	30
Art. 25	Morfotipi	32
Art. 26	Aree compromesse e degradate	33
Art. 27	Parte strategica	33
Art. 28	Aree a rischio/potenziale archeologico.....	35
Capo	III Paesaggi.....	35
Art. 29	Articolazione dei paesaggi e obiettivi di qualità.....	35
Art. 30	Disciplina d'uso dei Paesaggi.....	37
Capo	IV Disciplina degli interventi sui patrimoni.....	56
Art. 31	Interventi sul patrimonio storico-tradizionale	56
Art. 32	Interventi di riqualificazione paesistica ambientale.....	56

Art. 33	Progetti e Programmi di rilevanza strategica (Art. 143, comma 9 D. Lgs. 42/2004).....	56
Capo	V Procedure.....	57
Art. 34	Norme transitorie.....	57
ALLEGATO I	– Misure di conservazione SIC ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali.....	58
MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT		63
MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE VEGETALI		66
MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE ANIMALI		67
ALLEGATO II	– Attività di pascolo	71
SCHEDA PER IL RAPPORTO DI INIZIO ATTIVITÀ DI PASCOLO (“ANTE ALPEGGIO”)		73
SCHEDA PER IL RAPPORTO DI FINE ATTIVITÀ DI PASCOLO (“POST ALPEGGIO”)		73
ALLEGATO III	- Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di Sopra.....	74
ALLEGATO IV	Linee Guida per gli interventi sul patrimonio edilizio storico (spostato nell'allegato VI) ...	75
ALLEGATO IV	– Scheda di rilevamento degli edifici isolati	78
ALLEGATO V	– Descrizione dei confini del Parco	83

PARTE PRIMA TUTELA GENERALE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie (Parco) si applica all'intero territorio, così come perimetrato nella TAV. 2, ed è redatto ai sensi della LR 42/1996 e successive modifiche.

2. Il PCS è lo strumento attuativo del Parco che, ai sensi dell'art 2 della LR 42/96, ha come proprie finalità:

- a) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
- b) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
- c) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

3. Il Parco, attraverso il PCS, di concerto con gli Enti locali interessati organizza azioni coordinate di sviluppo, soprattutto nei comparti agro-silvo-zootecnici, dell'artigianato, del commercio e del turismo basati sui prodotti dell'area protetta e sulla qualità del suo ambiente.

Le norme del presente PCS si integrano con le norme comunitarie, statali e regionali di settore.

4. Il Piano inoltre persegue le finalità correlate alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

5. La conformazione del PCS ai fini della tutela paesaggistica è redatta ai sensi dell'articolo 145 del Codice del Paesaggio del Decreto Legislativo 42/2004, dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale (NTA PPR) per la tutela del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale.

Art. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO

1. Il PCS ha durata decennale e potrà essere motivatamente prorogato.

2. Gli effetti del PCS e le relative procedure di formazione seguono quanto disposto dagli artt. 14 e 17 della L.R. 42/96.

3. Il PCS si attua attraverso le presenti norme e gli interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco, in quanto strumenti regolatori di alcune attività necessarie al controllo e al governo dell'area protetta.

4. Il Piano si applica all'intero territorio del Parco Naturale Prealpi Giulie come definito dal PCS approvato. Detta norme per la conservazione, la modificazione e la trasformazione dei caratteri fisici degli edifici e degli spazi aperti ed in ordine ai loro usi.

Nelle aree esterne al Parco facenti parte dei sei Comuni che rientrano nel territorio interessato dal Parco il Piano costituisce documento di indirizzo e conoscitivo ed ha valore propositivo nei confronti delle attività di programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.

Art. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Il PCS è costituito da:

- relazione illustrativa;
- norme di attuazione;
- norme di attuazione (con allegati I-V)
- Allegato VI alle norme - Linee Guida agli interventi
- interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale;
- cartografie:

Tav. 1	Carta di inquadramento territoriale (1:150.000)
Tav. 2	Carta del perimetro (1:10.000)
Tav. 3	Carta geolitologica (1:25.000)
Tav. 4	Carta geomorfologia (1:25.000)
Tav. 5	Carta delle pericolosità (valanghe e frane) (1:25.000)
Tav. 6	Carta della vegetazione (1:10.000)
Tav. 7	Carta degli habitat Natura 2000 (1:10.000)
Tav. 8	Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica (1:25.000)
Tav. 9	Carta delle strutture e dei punti di interesse turistico (1:25.000)
Tav. 10	Carta assemblaggio PRGC vigenti (1:25.000)
Tav. 11	Carta degli edifici isolati (1:25.000 con estratti 1:5.000)
Tav. 12	Carta dei valori geologici (1:25.000)
Tav. 13	Carta dei valori floro-vegetazionali (1:25.000)
Tav. 14	Carta della sensibilità degli habitat (1:25.000)
Tav. 15	Carta dei valori faunistici (1:25.000)
Tav. 16	Carta del valore naturalistico (1:25.000)
Tav. 17	Carta della zonizzazione (1:10.000)

Tav. 18 Carta delle azioni SIC IT3320012 (1:10.000)

Tav. 19 Carta della viabilità e della sentieristica di progetto (1:5.000)

Tav. 20 Carta degli interventi di sviluppo (1:25.000)

~~Tav. 21 Tavola Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti (1:25.000), adeguamento al PPR.~~

Il Piano è inoltre costituito dagli elaborati predisposti per la conformazione al Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia:

Tavole:

1. Quadro conoscitivo;
2. Parte Statutaria;
3. Carta dei paesaggi 3D;
4. Carta dei paesaggi zenitale;
5. Tav. Aspetti scenico percettivi;
6. Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti;
7. Carta delle reti strategiche, rete ecologica locale.

Le tavole sono redatte con dettaglio alla scala 1:5000 in ambito GIS per l'inserimento dei dati nel WEBGIS regionale e sono stampate in scala 1:25000.

Testi:

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA di conformazione al PPR FVG
2. Relazione e schede aree di rischio potenziale archeologico (dott.ssa Flaviana Oriolo)
3. Elaborato di sintesi testo
4. Elaborato di sintesi tabella
5. Tabelle di verifica recepimento obiettivi statutarî, obiettivi di qualità schede d'ambito e indirizzi e direttive beni paesaggistici

Art. 4 Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione

Il PCS ha valore di strumento urbanistico di livello comunale, prevalente sui piani regolatori dei singoli Comuni. Le eventuali modifiche del PPR si intendono recepite nel PCS anche dopo la sua approvazione, anche senza alcuna altra modifica dello stesso.

Art. 5 PERIMETRAZIONE

1. Nel PCS la perimetrazione del territorio del Parco come rappresentata nella TAV. 2, precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva.

2. Strade e sentieri che segnano il confine del Parco sono da ritenersi esterni all'area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più vicino all'area Parco, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato V.

3. Nel caso dei corsi d'acqua e degli impluvi il confine è da intendersi coincidente con la linea passante per il punto a quota più bassa di scorrimento dell'acqua, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato V.
4. Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 42/96 il territorio del Parco è suddiviso, in base ai valori naturalistici, paesaggistici, sociali e culturali presenti, nelle seguenti zone omogenee, ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse. Tale suddivisione è riportata nella carta della zonizzazione (TAV. 17).

- zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
- zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
- zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco.

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 7 NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA E DIRETTIVE

1. Ai fini di un corretto adeguamento delle presenti norme con altre norme di settore, all'interno del Parco vale quanto previsto dalle Misure di conservazione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) riportate in Allegato I (Misure di regolamentazione applicabili in ambito Parco), ancorché non approvate nell'ambito della procedura prevista per i siti Natura 2000, dove le competenze attribuite all'ente gestore del SIC vengono aggiunte a quelle proprie dell'Ente parco.

Le eventuali modifiche delle misure di conservazione del Piano di gestione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) si intendono recepite nel PCS anche dopo la sua approvazione, anche senza alcuna altra modifica dello stesso.

Art. 8 GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA

OBIETTIVI

Sono la conservazione e la valorizzazione delle emergenze geologiche presenti, evidenziate nell'allegata cartografia (TAV. 3 e 4).

I corsi d'acqua del Parco rappresentano un patrimonio di incomparabile valore naturalistico che come tale va adeguatamente preservato. In particolare essi sono caratterizzati da un'elevata biodiversità e da un'eterogeneità spaziale dei popolamenti che rendono tali habitat particolarmente vulnerabili.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Sull'intero territorio del Parco sono vietati:

- la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche e paleontologiche, compresi i massi erratici diffusi nella piana fra Lischiazze ed il Fontanone Barman all'interno del Parco;
- il prelievo di reperti paleontologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sono consentiti previo parere dell'Ente parco, interventi di manutenzione e miglioramento degli acquedotti esistenti, anche finalizzati allo sfruttamento degli stessi per la produzione di energia idroelettrica, nonché quanto previsto dal PCS per la valorizzazione turistica e didattica dell'area.

Qualora in seguito a studi e ricerche emerga la necessità di tutele naturalistiche particolari di sorgenti e corsi d'acqua, l'Ente parco potrà emanare apposite norme ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Parco.

Sono consentiti interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agrario previo parere vincolante dell'Ente parco ai sensi dell'art. 19 della L.R. 42/96.

Art. 9 FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT

OBIETTIVI

Sono la conservazione e la valorizzazione delle emergenze floro-vegetazionali presenti oltre che il ripristino della naturalità e la conservazione della biodiversità.

La flora, la vegetazione e gli habitat sono tutelati in tutte le loro forme ed aspetti.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Su tutto il territorio del Parco è vietata:

- L'introduzione di specie vegetali alloctone, definite ed elencate nell'inventario della flora alloctona d'Italia (Celesti-Grapaw et al., 2010) o di specie che comunque non siano definite come spontanee nella check-List del Friuli-Venezia Giulia (Poldini et al., 2001);
- la raccolta, distruzione e detenzione di specie vegetali spontanee così come specificato per le zone RN e RG, secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie Settentrionali).

Art. 10 FAUNA

OBIETTIVI

Sono il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione, la conservazione di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta.

In tale ottica il PCS mira al recupero degli habitat idonei alle componenti faunistiche con la diversità di ambienti e di condizioni di vita quali sono consentite dall'eterogeneità formale del territorio.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Oltre a quanto già disposto dalla Legge e dal Regolamento all'interno dell'area protetta non sono ammesse:

- a. l'introduzione, reintroduzione e immissione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;
- b. l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone;
- c. la realizzazione di punti di foraggiamento o integrazione alimentare, fatti salvi quelli previamente autorizzati dall'Ente parco.

Art. 11 PATRIMONIO STORICO – CULTURALE - ARCHITETTONICO

OBIETTIVI

Sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale compresa la sua componente architettonica.

Pertanto, su tutto il territorio dell'area protetta è vietato distruggere, danneggiare, adibire ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, i beni appartenenti a tale patrimonio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Lo stesso decreto disciplina la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

L'attività edilizia nell'ambito del Parco fa riferimento a quanto riportato nei diversi articoli e negli allegati delle presenti norme di attuazione del PCS.

Art. 12 ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE E PRODUTTIVE

a. generalità

Sono ammesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche purché compatibili con la tutela del suolo, del sottosuolo, della flora, della vegetazione, della fauna, degli habitat, del paesaggio e del patrimonio storico – culturale, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte dal Regolamento, dalle Misure di conservazione del SIC o evidenziate dal PCS.

b. mobilità lenta: sentieristica e cicloturismo

Indicazioni generali: lungo i percorsi va prevista la manutenzione costante e la cura degli elementi naturali (filari, alberature) ed è ammessa la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive. Va evitata la piantumazione e, ove possibile, va promossa l'eradicazione delle specie vegetali esotiche invasive; le formazioni arboree e arbustive di robinia (*Robinia pseudoacacia*) ailanto (*Ailanthus altissima*), amorfa (*Amorpha fruticosa*), poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*) e altre specie alloctone possono essere eliminate e, qualora possibile, deve essere garantita la sostituzione con specie erbacee, arboree e/o arbustive fitogeograficamente coerenti.

La segnaletica deve tendere a caratteri di omogeneità. (var. 2 adottata)

Lungo i percorsi va prevista la manutenzione costante e la cura degli elementi naturali (filari, alberature) ed è ammessa la valorizzazione dei punti panoramici esistenti, dei percorsi panoramici individuati nella tavola Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive.

Si veda Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica e tavola Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti.

b.1 sentieristica

La sentieristica funzionale all'attuazione del PCS è quella riportata nella TAV. 8 (Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica).

L'Ente parco provvede alla manutenzione della sentieristica esistente, definisce e concorre alla definizione di progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate, una volta verificata la loro compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico-ambientale (geologia, flora, vegetazione e fauna), sulla base di un piano pluriennale della sentieristica predisposto di concerto con il CAI.

b.2 cicloturismo con mountain bike

L'attività cicloturistica con mountain bike si svolge lungo la viabilità principale e su quella funzionale, a tale scopo definita in un apposito elenco e relativa cartografia approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco.

In tale elenco possono essere indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike, in particolare sulla rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori ed alla tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico - culturale.

c. arrampicata sportiva

Vale quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

d. attività speleologica

Il Parco favorisce l'attività speleologica svolta con finalità di studio e di ricerca.

Tale attività deve fare riferimento al "Codice etico per l'esplorazione e la ricerca speleologica in paesi stranieri" dell'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) - <http://uis-speleo.org>.

In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC, in sede di rilascio della prevista autorizzazione per l'attività speleologica, il Parco definisce, se ritenuto necessario in relazione al sito interessato, modalità realizzative e tempi dell'installazione e smantellamento dei campi speleologici.

I bivacchi esistenti, qualora in regola con le normative ambientali, paesaggistiche ed urbanistico – edilizie sono confermati.

e. campeggio mobile

Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte sono vietati su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle zone RP.

Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo.

Con le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un'area a ridosso degli edifici esistenti.

In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente parco.

f. Aspetti legati alle attività produttive

f.1 Conservazione degli ambiti prativi

La conservazione dei prati stabili è obiettivo del PCS e pertanto oggetto di incentivazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. L'Ente parco potrà differenziare gli incentivi in relazione alla ubicazione delle aree, alla previsione di asporto della biomassa di risulta e ad altri parametri che contribuiscano a raggiungere meglio gli obiettivi di tutela del paesaggio e della biodiversità.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato da specifico bando approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Regolamento.

f.2 Attività di pascolo

La conservazione dei pascoli è obiettivo del PCS.

Il presente PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota che in fondovalle.

Si incentiva la monticazione delle malghe di proprietà pubblica e privata indicate dal PCS compatibilmente con i fondi di bilancio a disposizione.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato da tabella approvata ed aggiornata dal Consiglio direttivo dell'Ente, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Regolamento, salvo altre incentivazioni di qualsiasi genere.

Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica verrà redatto uno specifico Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario.

Per la redazione di tale Piano l'organo gestore dovrà coordinarsi con Enti ed Istituzioni che già stanno lavorando su iniziative analoghe nell'area al fine di armonizzare le scelte da compiere con quelle già in atto.

Nelle more della redazione del citato Piano vale quanto disciplinato dal Regolamento del Parco, dalle Misure di conservazione del SIC e nell'Allegato II alle presenti norme.

f.3 Attività selvicolturali

Le attività selvicolturali all'interno del Parco vengono svolte secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

La gestione dei boschi di proprietà pubblica viene attuata mediante Piano di gestione forestale; questo interessa solo la zona RG e si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano annuale e pluriennale di gestione della fauna, del piano di gestione dell'area SIC e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Viene redatto in base alla normativa vigente in materia.

Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali, applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna autoctona.

La revisione dei piani di gestione dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del Parco, nelle Misure di conservazione del SIC e nel presente PCS.

Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata seguono quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

g. Aspetti legati ad altre attività

g.1 Attività edilizia

Obiettivo primario del piano per quanto riguarda l'attività edilizia è la conservazione del patrimonio storico-culturale, attraverso l'orientamento degli interventi di recupero e di trasformazione ammessi verso il rispetto rigoroso e puntuale dei caratteri originari.

Ulteriore obiettivo è il perseguimento della congruità di ogni attività di tipo edilizio con le finalità proprie dell'area protetta.

L'attività edilizia viene svolta secondo le indicazioni riportate nei diversi articoli e negli allegati delle presenti norme di attuazione del PCS.

Qualora il restauro o il ripristino degli edifici esistenti comportino il riutilizzo di edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili, dovrà essere verificata negli stessi la presenza di Chiroterri. In caso di presenza di queste specie dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi", disponibili sul sito:

<http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006700/6768-28-qcn-linee-guidachiroterri.pdf/view>.

Analoghe precauzioni dovranno essere adottate anche qualora venisse valutata la possibilità di rendere accessibili ai turisti ulteriori porzioni dell'ex sito minerario di Rio Resartico.

Nella progettazione degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di convogliare le acque in rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale. Nell'impossibilità di realizzare quanto sopra si dovrà comunque fare riferimento a quanto previsto al Capo III del D.Lgs. 152/2006 – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi.

g.2 Viabilità e trasporti

La viabilità funzionale all'attuazione del PCS è quella riportata nella TAV. 8 (Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica) e nella TAV. 19 (Carta della viabilità e della sentieristica di progetto).

Si prevede inoltre all'interno del Parco la nuova realizzazione delle seguenti strade di servizio:

- Variante della strada comunale per Malga Coot in Comune di Resia;
- Strada forestale a servizio delle particelle n. 15 e 16 del PGF di Resiutta in Comune di Resia.

La costruzione di nuova viabilità dovrà prevedere specifiche misure di mitigazione degli interventi, quali a titolo esemplificativo:

- limitazione allo stretto necessario della fascia di cantiere;
- adozione di accorgimenti per impedire la diffusione di inquinanti e di polveri;
- utilizzo, ove possibile, per eventuali interventi di inerbimento, di fiorume locale o di miscugli di specie autoctone, di accertata provenienza, che ricalchino dal punto di vista qualitativo e quantitativo la composizione dei prati/pascoli della zona di intervento, tenendo conto dell'orizzonte altitudinale, e previsione di interventi atti a contenere la diffusione di specie avventizie infestanti.

- **l'utilizzo di pavimentazioni naturali o permeabili, limitando ai soli tratti pendenti le superfici corazzate.**

Per i tratti di viabilità rientranti all'interno del perimetro del Parco la circolazione dei veicoli a motore si svolge secondo le indicazioni contenute nel Regolamento previsto dall'art 73 della LR 9/2007, alla cui definizione concorre anche l'Ente parco, e nelle more dell'approvazione dello stesso secondo le indicazioni contenute nel Regolamento del Parco.

Sono inoltre applicate le norme previste dalla Misure di conservazione del SIC.

Ai sensi del Regolamento è vietato il sorvolo di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski.

In ogni caso tutti i sorvoli con velivoli a motore e con alianti a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di soccorso e urgenti di protezione civile.

La mancata autorizzazione comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa secondo i modi e i termini di cui al Regolamento del Parco.

g.3 Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione

L'attivazione di nuovi servizi turistici, ricettivi e di ristorazione deve essere conforme alle normative vigenti e in sintonia con le caratteristiche e finalità del Parco.

Il Comune interessato valuterà, per quanto di competenza, con l'Ente parco la compatibilità con gli obiettivi e le norme contenute nel presente PCS.

g.4 Settore dei servizi

E' vietata l'apertura di discariche.

L'attività estrattiva è normata dal Regolamento.

g.5 Anti incendio

La prevenzione e la lotta agli incendi rappresenta una priorità ed avverrà secondo la normativa vigente in materia e le indicazioni contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che, in base all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", deve prevedere, per le aree naturali protette regionali, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi.

g.6 Infrastrutture sciistiche

Nell'ambito del comprensorio sciistico di Sella Nevea sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti all'interno del Parco, nel rispetto della normativa vigente.

Sono altresì consentiti, previo parere dell'Ente parco sentito il Comune interessato, nuovi interventi finalizzati alla messa in sicurezza dalle valanghe delle piste esistenti.

TITOLO III – ZONIZZAZIONE

Art. 13 ZONE RN

1.DEFINIZIONE

La zona RN, di tutela naturalistica (TAV 17 – zonizzazione), comprende le parti del territorio dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità.

Le zone RN comprendono in prevalenza gli ambienti naturali delle sommità montuose e delle parti superiori dei versanti – ambienti rupestri, ghiaioni, praterie, lande ad arbusti, boschi – ma anche aree di basso versante e di fondovalle, ove da decenni non si effettuano attività antropiche significative e che per la contiguità e complementarietà con le aree sommitali possono costituire dei comprensori organici, ove mantenere i dinamismi naturali in corso.

Includono inoltre corsi d'acqua ed ambienti ipogei importanti dal punto di vista naturalistico, come attestato da numerosi studi condotti su di essi.

2.OBIETTIVI

Gli obiettivi generali per la zona RN sono la corretta conservazione e tutela del patrimonio naturalistico e della biodiversità, **il ripristino habitat di pregio ove finalizzato al consolidamento della rete ecologica.**

Sono aree destinate ad assumere un preminente interesse scientifico e una fruizione turistica controllata delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali.

3.TUTELA DELLA VEGETAZIONE

Nella fascia al di sopra del limite naturale del bosco il fine primario è quello della conservazione e del ripristino della naturalità, al di sotto di tale limite assume una maggiore importanza la conservazione della biodiversità che potrà essere attuata anche con la salvaguardia, in certi casi, del paesaggio antropico tradizionale, ad esempio a prato o pascolo, da mantenersi con una gestione attiva, che verrà concordata con l'organo gestore.

Salvo i casi particolari ove gli interventi sono strettamente finalizzati alla tutela della biodiversità, la dinamica degli habitat naturali e delle specie deve essere lasciata alla libera evoluzione, in modo da favorire il ripristino e il raggiungimento di condizioni di naturalità ed equilibrio ecologico.

La complessità delle cenosi presenti e la conoscenza solamente parziale delle stesse, impongono costanti azioni di monitoraggio e ricerca.

Le attività umane ammesse sono regolamentate per ridurre al minimo il disturbo e eventuali impatti negativi sulle componenti naturali, in maniera particolare nelle zone ed in relazione alle specie più sensibili e/o vulnerabili.

4.INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico, nonché interventi strettamente finalizzati agli obiettivi cui la zona è destinata.

Nella zona RN è vietato:

- raccogliere tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, salvo deroga concessa dall'Ente parco su richiesta motivata per scopo scientifico o di ricerca, ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Parco;
- realizzare nuovi sentieri fatto salvo quelli proposti dall'Ente parco e dalle Amministrazioni locali dei comuni interessati dall'area protetta, previa verifica di compatibilità e non interferenza con la

componente naturalistico – ambientale (geologia, flora, vegetazione e fauna), nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'art. 20;

- realizzare impianti eolici, elettrodotti non interrati e centraline idroelettriche;
- in relazione a particolari esigenze di conservazione di specie e habitat, uscire dalla sentieristica ufficiale del Parco nelle zone in cui l'accesso verrà eventualmente interdetto con atto del Consiglio direttivo, salvo deroga concessa dall'Ente parco su richiesta motivata per scopo scientifico o di ricerca ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Parco.
- realizzare impianti che provochino inquinamento luminoso.

5.CORSI D'ACQUA

Sui corsi d'acqua compresi in zona RN sono vietate:

- le nuove opere di captazione fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente parco, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture. Sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente parco gli interventi inerenti le opere già esistenti, sempre che gli stessi siano compatibili con la tutela dei contenuti naturalistici e paesaggistici del Parco;
- Sono vietati sbarramenti idraulici che costituiscano barriere per la fauna acquatica, fatti salvi gli interventi di mitigazione dell'esistente.
- le opere di scavo condotte nelle immediate vicinanze delle sorgenti e degli alvei, salvo interventi di manutenzione e ripristino di opere esistenti condotti previa autorizzazione e secondo le disposizioni dell'Ente parco.

6.INFRASTRUTTURE

Sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ed adeguamento dei sentieri esistenti; varianti agli stessi e nuovi sentieri sono ammessi purché compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica e paesaggistica propri della zona RN, previa autorizzazione dell'Ente parco.

Si prescrive di privilegiare, compatibilmente con la sicurezza strutturale dell'opera da realizzare o manutentare, l'impiego di materiale lapideo e di legname reperibile in loco, nel rispetto degli aspetti tipologici tradizionali.

E' vietata la realizzazione di nuova viabilità.

Le aree di tutela generale RG sono considerate incompatibili rispetto agli impianti fotovoltaici a terra, fatte salve le misure di conservazione definite dalla ZSC (allegato 1).

7.ATTIVITÀ EDILIZIE

Alcune testimonianze delle attività umane sono tuttora presenti (casere, stavoli, carbonaie, trincee, teleferiche, villaggi, miniere, testimonianze devozionali, ecc.) e per alcune di esse, individuate di volta in volta e oggetto di specifica progettazione, possono essere previsti recuperi testimoniali, nel pieno rispetto dell'integrità dell'ambiente naturale in cui sono inserite.

E' vietata la costruzione di nuovi fabbricati ad esclusione di quelli direttamente connessi con le finalità della zona stessa, previa verifica di compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico – ambientale (geologia, valanghe, flora, vegetazione e fauna) nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'art. 20.

Sono interventi direttamente connessi con le finalità della zona i piccoli ricoveri o i punti di appoggio funzionali alle attività di conservazione degli elementi naturali fino ad un massimo di 150 mc.

Sono ammessi, previa verifica di compatibilità di cui sopra, gli interventi di restauro, ripristino ed ampliamento degli edifici esistenti, i quali possono essere destinati a bivacchi, ricoveri e strutture per la gestione naturalistica, la didattica e la ricerca. Gli ampliamenti sono consentiti nella misura strettamente necessaria alla realizzazione o

all'adeguamento dei servizi sanitari e degli impianti tecnologici e comunque non oltre il 20% del volume esistente qualora non in contrasto con altre normative vigenti.

8. ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE

Obiettivi specifici

La zona RN di tutela naturalistica comprende i boschi dove non sono previsti prelievi a fini produttivi.

Gli obiettivi della gestione forestale in tale zona sono:

- lasciare alla libera evoluzione le formazioni forestali ove da decenni non si eseguono interventi e che si ritiene ormai abbiano raggiunto un stadio di equilibrio con i fattori stagionali;
- assecondare l'evoluzione delle formazioni forestali verso un equilibrio ecologico prossimo a quello naturale.

Gli obiettivi della gestione delle aree a pascolo nella zona RN sono:

- mantenere le attività zootecniche nelle aree ove storicamente queste sono state svolte, in quanto finalizzate al mantenimento di habitat di importanza naturalistica per la componente floristico-vegetazionale o per quella faunistica, previo monitoraggio costante degli effetti sugli habitat tutelati;
- favorire il recupero di aree a pascolo ove ciò sia finalizzato a conservare e migliorare elementi di pregio naturalistico.

Prescrizioni, divieti e vincoli specifici

Sono ammessi interventi speciali da attuare nell'ambito di specifiche azioni finalizzate al mantenimento della naturalità o della biodiversità vegetale o animale, quali, ad esempio:

- il ripristino di aree a pascolo o a prato anche in zone ove, in seguito alla ricolonizzazione, si è in presenza di bosco;
- la formazione di radure od altri interventi che interrompano la evoluzione naturale del soprassuolo forestale.

Il materiale legnoso di risulta può essere utilizzato per opere in loco ovvero quale combustibile nelle strutture adibite a ricovero persone e bivacco presenti all'interno della RN.

In Comune di Resia è vietato il pascolo nell'area di "Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di sopra" così come individuata nella cartografia allegata alle presenti norme (Allegato III).

Gli interventi agro-silvo-pastorali nelle zone RN devono essere condotti con modalità tradizionale di tipo estensivo e finalizzate al mantenimento degli habitat interessati.

Art. 14 ZONE RG

1. DEFINIZIONE

La zona RG, di tutela generale (TAV. 17 – zonizzazione), comprende le parti del territorio dove è perseguito lo sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione o il miglioramento del patrimonio naturalistico, della biodiversità e del paesaggio.

Sono comprese in prevalenza le aree dei versanti e di fondovalle costituite da boschi, pascoli e prati spesso abbandonati ed in via di naturale ricolonizzazione arboreo-arbustiva e le aree con stavoli.

In tale zona ricadono inoltre malghe attive, strutture per l'agriturismo, strade ed infrastrutture a rete.

2. OBIETTIVI

Sono quelli di seguito indicati:

- salvaguardare e mantenere alta la biodiversità delle formazioni boschive e nel contempo consentire uno sfruttamento della risorsa forestale compatibile con la garanzia della funzione regimante e della stabilità dei pendii;
- mantenere i prati-pascoli mediante sfalcio da attuare di preferenza a fine fioritura, possibilmente con asporto della biomassa;
- mantenere/**ripristinare** i pascoli mediante pascolamento funzionale alla conservazione di tali habitat;
- mantenere/**ripristinare** le radure e gli ambienti di ecotono forestale;
- conservare l'ambiente degli stacchi compresi i prati circostanti e le relative varietà locali dei fruttiferi con opportune pratiche di arboricoltura e di sfalcio.
- **Recuperare habitat di pregio finalizzati al consolidamento della rete ecologica.**

Le attività agricole e forestali attuate nella zona RG rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare.

3.INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Nella zona RG è vietata la raccolta delle specie vegetali di "Direttiva Habitat" (Allegato II e IV), così come previsto anche dall'art. 59 della L.R. 9/2007, di Lista Rossa, di interesse regionale (Decreto n. 74/Pres del 20/03/2009 previsto dall'art. 96 della L.R. 9/2007), dal Regolamento del Parco o di quant'altre considerate di particolare importanza naturalistica (endemismi o rarità peculiari del territorio del Parco) che il Consiglio direttivo del Parco, sentito il parere degli esperti, deciderà di integrare negli elenchi ufficiali delle specie protette, salvo deroga su richieste motivate per scopo scientifico.

E' consentita la raccolta dei funghi che potrà essere appositamente regolamentata.

E' vietato realizzare impianti che provochino inquinamento luminoso.

Sono vietati sbarramenti idraulici che costituiscano barriere per la fauna acquatica, fatti salvi gli interventi di mitigazione dell'esistente.

4.INFRASTRUTTURE

Per la sentieristica, sono ammessi interventi di manutenzione, adeguamento e nuova costruzione, tenendo comunque conto che non vi siano incompatibilità ed effetti negativi con la componente naturalistico-ambientale.

Per la viabilità agro-forestale sono ammessi interventi di manutenzione, riatto, ristrutturazione e nuova costruzione. L'Ente parco potrà prevedere, per gli obiettivi propri dell'area protetta, eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto alle norme vigenti in materia, comprese quelle riguardanti le modalità ed i periodi in cui eseguire i lavori per non interferire con le caratteristiche naturalistiche, soprattutto con la componente faunistica.

Per le proprietà pubbliche la programmazione della viabilità agro-forestale avverrà nell'ambito dei Piani di gestione forestale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 35 comma 3 della L.R. 9/2007.

Si prescrive di privilegiare l'impiego di materiale lapideo e di legname reperibile in loco, nel rispetto degli aspetti tipologici tradizionali, **e di pavimentazioni naturali o permeabili, limitando ai soli tratti pendenti le superfici corazzate.**

È ammessa la realizzazione di infrastrutture a rete nel rispetto della compatibilità con gli obiettivi di tutela degli aspetti naturalistici e paesaggistici.

Le aree di tutela generale RG sono considerate incompatibili rispetto agli impianti fotovoltaici a terra, fatte salve le misure di conservazione definite dalla ZSC (allegato 1).

5. ATTIVITÀ EDILIZIE

Sono ammessi gli interventi di restauro, ripristino ed ampliamento degli edifici esistenti secondo le indicazioni di seguito riportate e comunque solo se finalizzati ad attività connesse alla gestione dell'area protetta ed a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, previa verifica di compatibilità con le finalità del Parco.

Pertanto sono ammessi interventi finalizzati alle seguenti attività:

- agro-zootecnica: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali e delle relative pertinenze. Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi unicamente per i ricoveri di animali nell'ambito di progetti organici di sviluppo aziendale;
- turistico-ricettiva, previa presentazione di progetto di impresa da approvare a cura dell'Ente parco: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento non oltre il 20% del volume esistente;
- attività di osservazione naturalistica, didattica ambientale, vigilanza, studi e ricerca: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento fino ad un massimo di 150 mc. Sono ammessi interventi di nuova costruzione qualora rientrino nei programmi di settore dell'Ente parco.
- recupero edilizio a fini privati connesso alla manutenzione delle pertinenze a scopo di tutela dei prati e della biodiversità, con ampliamento non oltre il 20% del volume esistente o preesistente adeguatamente dimostrato.

6. ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE

Obiettivi specifici

Gli obiettivi della gestione delle aree forestali, a prato e a pascolo nella zona RG sono:

- mantenere la gestione forestale in base ai principi della selvicoltura naturalistica nelle aree ove tradizionalmente l'attività viene svolta al fine di perseguire le finalità di sviluppo socio-economico dell'area protetta;
- sperimentare forme di trattamento dei boschi finalizzate ad obiettivi particolari di interesse naturalistico, paesaggistico o altre finalità connesse con gli obiettivi propri del Parco;
- mantenere e incentivare le attività agro-zootecniche nelle aree ove storicamente queste sono state condotte;
- mantenere ed incentivare la conservazione ed il recupero di aree a pascolo e prato, anche a prescindere dall'attività zootecnica, sia per motivazioni di ordine socio-economico, culturale e paesaggistico, sia in quanto sono il presupposto per il mantenimento di habitat, seppure di origine secondaria, di elevato valore naturalistico;
- garantire la prosecuzione e incremento delle colture agrarie, delle aree a pascolo e degli allevamenti in atto all'entrata in vigore del Piano, ancorché a gestione estensiva, al fine di garantire l'economicità alle aziende agricole che interessano superfici comprese nel perimetro del Parco;
- favorire la nascita e lo sviluppo di attività agro-silvo-pastorali a basso impatto ambientale (es. agricoltura biologica) ed a gestione estensiva negli ambienti storicamente destinati all'attività primaria.

Prescrizioni, divieti e vincoli specifici

Nella zona RG le attività di gestione forestale, così come definite all'art. 14 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, possono venire attuate in base alle norme vigenti in materia e in particolare a quanto previsto nelle Misure di conservazione del SIC.

L'Ente parco esprime, per la parte di competenza, parere vincolante sui progetti dei Piani di gestione forestale che interessano boschi ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta.

Accanto alla funzione di produzione legnosa, che comunque viene garantita, è opportuno che i Piani di gestione forestale prevedano forme di gestione dei boschi pubblici finalizzate a migliorare funzioni ecologiche, in coerenza con gli obiettivi dell'area protetta.

Tutti gli interventi di utilizzazione boschiva all'interno del Parco, indipendentemente dai quantitativi tagliati, devono essere preventivamente comunicati all'Ente parco al fine della valutazione di non interferenza con la tutela della flora e della fauna, con attività escursionistiche o con altre attività del Parco.

Per le proprietà pubbliche il Comune proprietario dei boschi comunica all'Ente parco le aree che intende utilizzare direttamente o che intende assegnare come "combustibile" o "diritto di legnatico" agli aventi diritto.

L'Ente parco prende atto della richiesta pervenuta e formula entro il termine di 15 giorni eventuali indicazioni di carattere tecnico, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi forestali interessati dagli interventi. Trascorso tale termine il taglio può essere eseguito.

Non vanno di norma previsti nell'ambito dell'area Parco interventi di "raccolta ramaglia" da parte di privati che non siano contestuali a lotti ordinari o a concessioni a uso combustibile o diritto di legnatico.

Le attività agro-zootecniche possono essere attuate nelle zone RG in base alle ordinarie pratiche colturali, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

Per le aree agricole l'Ente parco potrà prevedere, per specifici obiettivi propri dell'area protetta, eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto alle ordinarie pratiche colturali.

Particolare attenzione dovrà essere posta negli sfalci nelle zone di nidificazione del re di quaglie (*Crex crex*), non effettuando gli interventi nel periodo della cova (non prima del 15 luglio) ed effettuandoli con particolari modalità in presenza di giovani non volanti.

Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, in particolare in funzione della conservazione di specie di uccelli che nidificano a terra e delle comunità di invertebrati, l'attività di pascolo transumante verrà autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 11.g.2 e nell'Allegato II.

Al fine di rispondere a particolari esigenze ecologiche potranno essere emanate ulteriori specifiche prescrizioni.

Art. 15 ZONE RP

1.DEFINIZIONE

Le zone RP sono quelle ricadenti nel territorio del Parco destinate ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco.

Nella cartografia alla TAV. 17 viene individuata l'unica zona RP compresa nel Parco naturale delle Prealpi Giulie e rappresentata dall'area di Pian dei Ciclamini in Comune di Lusevera.

2.STRUTTURA DI PIAN DEI CICLAMINI

Gli interventi ammissibili sulla struttura ricettiva - informativa di Pian dei Ciclamini sono quelli necessari a garantire, anche per il futuro, la funzionalità e la gestibilità della struttura ricettiva stessa.

Interventi ammissibili

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi interventi di adeguamento e dotazione di nuovi impianti tecnologici, ovvero la realizzazione, tramite modesti ampliamenti contenuti nel limite del 20% del volume esistente misurato vuoto per pieno, dei volumi tecnici che si rendono necessari alla

funzionalità dell'edificio. Sono ammesse nuove costruzioni per gli edifici destinati ad attività didattica-naturalistico-ricreativo e ricettivo.

Tipologia d'interventi

I volumi tecnici di cui sopra dovranno avere caratteristiche tecniche coerenti con il fabbricato esistente e integrarsi nel contesto ambientale sia per quanto riguarda l'articolazione e la dimensione dei nuovi corpi di fabbrica che per quanto attiene la scelta dei materiali da impiegare e delle relative finiture.

E' vietato realizzare impianti che provochino inquinamento luminoso.

Art. 16 EDIFICI ISOLATI

1.DEFINIZIONE

Sono tutti i fabbricati rurali compresi nel perimetro del Parco (TAV. 11), un tempo destinati all'attività agricola e zootecnica, che versano per lo più in stato di abbandono con il conseguente degrado ed inselvatichimento del terreno di pertinenza.

Per gli edifici allo stato di rudere, sono ammesse attività di ripristino dello stato originario a condizione che gli interventi previsti nel progetto di ricostruzione rispettino i caratteri originari del fabbricato, ingombro, tipologia costruttiva, materiali impiegati, desumibili da documentazione grafica e cartografica o in mancanza da pari documentazione riferita a edifici consimili della stessa area.

E' ammessa la ricostruzione di volumi preesistenti, demoliti e non ancora ricostruiti, previa presentazione di documentazione provante la consistenza.

La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto del Codice Civile, delle norme edilizie di riferimento, dei relativi regolamenti e della preesistenza.

2.OBIETTIVI

Obiettivo primario é il recupero degli edifici esistenti e dei ruderi per attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica del Parco, oltre che per i fini agricoli e residenziali. Il recupero degli edifici deve essere strettamente connesso con il recupero delle aree di pertinenza (si veda allegato VI).

3.DESTINAZIONI D'USO

Attività agricola, zootecnica, agriturismo e residenziale; attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica del Parco e comunque ogni attività compatibile con la zona di appartenenza.

Qualunque tipo di intervento edilizio sugli edifici di cui sopra dovrà essere preceduto dalla compilazione della scheda di rilevamento degli edifici isolati allegata alle presenti norme (Allegato IV).

4.MODALITÀ D'ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi succitati gli interventi non sottostanno a vincoli di titolarità.

5.PRESCRIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE

Sono ammessi limitati ampliamenti, nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio originario, regolati dagli articoli di ciascuna zona nel quale l'edificio si trova.

Al fine di consentire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed ambientali degli edifici dell'architettura rurale tradizionale, gli interventi sino alla ristrutturazione compresa, che portino delle migliorie igienico-funzionali, sono consentiti anche in deroga ai parametri relativi all'altezza dei vani, e al rapporto aeroilluminante.

L'altezza dei locali preesistenti può essere mantenuta anche in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali

stessi.

Nelle pertinenze scoperte degli edifici è ammessa la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico.

Nell'Allegato VI alle presenti norme si riportano le linee guida da seguire negli interventi.

6.PRESCRIZIONI GEOLOGICHE, IDRAULICHE E VALANGHIVE

Sono esclusi dall'edificabilità i sedimi individuati nelle carte delle pericolosità allegata alla relazione geologica di data 09 dicembre 2014, negli estratti "E" (quattro sedimi), "F" (tre sedimi), "H" (due sedimi)

Nel sito di Casera Coot e per tutte le aree individuate dalla CLPV del Friuli Venezia Giulia si applica quanto previsto dall'art.9, titolo II, delle vigenti Norme di Attuazione del PAI, che disciplina gli interventi ammissibili per le aree classificate a pericolosità molto elevata P4.

7.ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario con il quale lo stesso si impegna o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano all'Ente parco o al Comune .

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo:

- di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche;
- ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata.

In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

8.INCENTIVI

L'Ente parco, tenuto conto delle proprie disponibilità di bilancio, può incentivare in tutto o in parte interventi di recupero, ripristino e restauro del patrimonio storico-culturale-architettonico di particolare significatività e compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica e paesaggistica.

9.DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

Le attività di edilizia all'interno del Parco verranno disciplinate da apposito Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento vale quanto disposto dal Titolo V.

TITOLO IV - DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO E DI RICERCA E PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI

Art. 17 INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL PARCO

In attuazione delle proprie finalità istitutive il Parco promuove, autonomamente o coordinandosi con altri soggetti pubblici e privati, azioni ed interventi finalizzati al conseguimento di uno sviluppo sostenibile ed al miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio di riferimento.

Sostiene tali iniziative attivando e mantenendo adeguati percorsi partecipativi in grado di garantire la più ampia informazione sulle azioni da intraprendere e maggior condivisione delle stesse.

Gli interventi da attuarsi all'interno delle zone così come descritte nel presente Piano devono essere coerenti con le norme e le direttive indicate per le stesse.

L'elenco delle iniziative è riportato nel documento "Interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco".

Art. 18 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO, DI RICERCA E DIDATTICHE

Il Parco si pone come finalità l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

La ricerca scientifica rappresenta obiettivo primario all'interno del territorio del Parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

L'Ente parco definisce, regola, sostiene e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio.

Il Parco provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle azioni svolte dall'Ente, dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e da quanti hanno titolo ad intervenire entro i confini del Parco.

L'Ente parco dovrà anche definire le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati raccolti.

Le attività scientifiche, di monitoraggio, di ricerca e didattiche sono di norma quelle definite nei seguenti documenti:

- interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco (facente parte integrante del presente PCS);
- piano pluriennale di gestione della fauna;
- piano di gestione dell'area SIC IT3320012;
- piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale.

Copia di tutte le ricerche deve essere consegnata all'Ente parco che ne curerà la diffusione anche alle Amministrazioni comunali coinvolte.

L'inosservanza della consegna potrà comportare provvedimenti sanzionatori a carico del soggetto responsabile con specifico provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 19 RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI

Considerate la propria collocazione geografica, le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico – culturali e le finalità istitutive, il Parco assume come riferimento della propria attività i rapporti transfrontalieri e transnazionali.

A tal fine conforma le proprie azioni ai protocolli della Convenzione delle Alpi e alle indicazioni operativo – progettuali elaborate in seno ad Europarc e alla rete delle Aree Protette Alpine (Alparc).

In particolare riconosce nel Parco nazionale sloveno del Triglav il proprio partner transfrontaliero di riferimento, impegnandosi ad elaborare, proporre e realizzare con lo stesso iniziative volte alla protezione della natura ed all'armonico sviluppo sostenibile dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, anche tenuto conto del progetto generale europeo della Rete Natura 2000.

L'organo gestore si fa promotore di iniziative e rapporti che vedano coinvolti altri enti, istituzioni ed associazioni, sia in Italia che all'estero, che condividono esperienze conformi alle finalità istitutive dell'area protetta, nei settori naturalistico, storico, culturale e socio – economico.

Promuove inoltre, coinvolgendo gli altri soggetti interessati, l'estensione del territorio del Parco al fine di addivenire ad un collegamento territoriale con il Parco nazionale del Triglav.

Art. 20 SISTEMA DELLE AREE REGIONALI DI INTERESSE AMBIENTALE (S.A.R.A.)

Il Parco è parte integrante del Sistema delle Aree Regionali di interesse Ambientale (S.A.R.A.). Nell'ambito di questo conforma le proprie iniziative alle linee guida concordate con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con gli altri vari soggetti facenti parte del Sistema.

Il Parco riconosce negli organi gestori delle aree facenti parte del S.A.R.A. soggetti istituzionali privilegiati con cui rapportarsi nella definizione e attuazione di iniziative di conservazione e sviluppo. In particolare concorda e realizza tali iniziative con il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

TITOLO V – AUTORIZZAZIONI

Art. 21 AUTORIZZAZIONI

Ai fini dell'attuazione del PCS gli interventi di qualsiasi tipo eseguiti in area Parco, ad esclusione di quelli di ordinaria manutenzione e di gestione qualora non in contrasto con il presente piano, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente parco.

Gli interventi di cui all'art. 19 della L.R. 42/96 e s.m.i. sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Ente parco secondo quanto previsto dal relativo esposto.

Per le altre tipologie di interventi ammessi dalle presenti Norme di attuazione, l'Ente parco esprime il proprio parere previa presentazione di specifica istanza corredata da adeguati documenti tecnici, entro 15 giorni dalla domanda; decorso tale periodo l'intervento può essere realizzato.

In caso di carenza nella documentazione presentata e previa relativa richiesta di integrazione da parte dell'Ente parco, i tempi per la conclusione del procedimento sono sospesi sino alla consegna di quanto richiesto. I tempi possono altresì essere sospesi in caso del perdurare di condizioni atmosferiche che non consentano adeguati sopralluoghi nelle aree interessate dall'intervento da autorizzare.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 22 SANZIONI

Ove non già stabilite si rimanda alla L.R. 42/96, al Regolamento del Parco ed alla normativa di settore per l'identificazione di adeguate sanzioni dovute per il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente PCS.

~~TITOLO VII – TUTELA PAESAGGISTICA~~

~~ART 1. ——— OBIETTIVI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA~~

~~Obiettivo del Piano è riconoscere e tutelare il paesaggio del territorio del parco in quanto patrimonio culturale in senso ampio e componente essenziale per il benessere e la qualità della vita delle popolazioni locali, promuovendone la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione.~~

~~gli obiettivi della Parte Statutaria del PPR che il Piano recepisce sono:~~

- ~~• assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;~~
- ~~• conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;~~
- ~~• riqualificare le aree compromesse o degradate;~~
- ~~• salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;~~
- ~~• individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.~~

~~Il Piano recepisce inoltre le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del D.Lgs 42/2004.~~

~~Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione, al governo delle trasformazioni e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi. Il territorio del Parco è inserito, ai sensi del PPR, nell'Ambito di paesaggio AP 2_Val Canale Canal del ferro Val Resia."~~

ART 2. — DISCIPLINA DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142)

1. I beni paesaggistici presenti nel territorio del Parco costituenti aree tutelate ai sensi dell'Art. 134 lettera b nonché dell'Art. 142, comma 1 del Codice del Paesaggio sono individuati nella Tavola "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", come da parte Statutaria del PPR, e riguardano le seguenti categorie di beni:

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

2. Oltre a quanto stabilito nelle norme generali e nelle norme di zona del PCS i beni sono disciplinati a seconda della loro tipologia come segue:

Art. 142 Comma 1 lettera c): acque pubbliche

—Obiettivi: favorire il mantenimento di una morfologia naturale degli alvei, promuovere forme di fruizione sostenibile.

—Prescrizioni d'uso: I progetti degli interventi si conformano alle prescrizioni d'uso di cui all'art. 23 delle norme PPR. Dovranno essere valutati eventuali adeguati interventi di mascheramento e mimetizzazione di volumi (quinte vegetali, ecc.).

Art. 142 Comma 1 lettera d): montagne sopra quota 1.600 m. s.l.m

—Obiettivi: tutelare le visuali e promuovere forme di fruizione sostenibile; incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici (malghe) e dei manufatti che ne sono espressione (abbeveratoi, manufatti per la fienagione etc) nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle produzioni tipiche locali; assicurare la conservazione dei geositi e la loro valorizzazione e fruizione sostenibile e coerente con i valori espressi, tutelando la biodiversità che li connota.

—Prescrizioni d'uso: I progetti degli interventi si conformano alle prescrizioni d'uso di cui all'art. 25 delle norme PPR.

Art. 142 Comma 1 lettera e): ghiacciai e circhi glaciali

—Obiettivi: favorire il mantenimento e il recupero.

—Prescrizioni d'uso: I progetti degli interventi si conformano alle prescrizioni d'uso di cui all'art. 26 delle norme PPR. Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:

- a. — Difesa dell'equilibrio idrogeologico e ecologico;
- b. — Attività scientifiche e divulgative.

Art. 142 Comma 1 lettera f): parchi e riserve nazionali o regionali

—Obiettivi: promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente e forme di gestione e di fruizione sostenibile.

—Prescrizioni d'uso: I progetti degli interventi si conformano alle prescrizioni d'uso di cui alle presenti norme di PCS.

Art. 142 Comma 1 lettera g): aree boscate

~~Obiettivi: promuovere forme di gestione e di fruizione sostenibile.~~

~~Prescrizioni d'uso: I progetti degli interventi si conformano alle prescrizioni d'uso di cui all'art. 28 delle norme PPR. Si rimanda inoltre all'art. 48 "Paesaggio montano" delle norme PPR.~~

~~**ART 3. — RECEPIMENTO DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE RELATIVE AGLI ULTERIORI CONTESTI** di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.~~

~~1. Nel territorio del Parco sono presenti i seguenti ulteriori contesti (vedi tavola Beni paesaggistici e ulteriori contesti):~~

- ~~• "Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege" (art.39 Norme PPR) per quanto riguarda le "ulteriori aree pertinenti il paesaggio fluviale", come indicate nella cartografia (art. 39 comma 1 lettera b) punto iii); si rimanda alle prescrizioni art. 39 delle norme del PPR;~~
- ~~• Categorie di ulteriori contesti art. 42 Norme PPR, a cui si rimanda per le prescrizioni; tale categoria comprende:~~
 - ~~a. geositi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);~~
 - ~~b. grotte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 15/2016;~~
 - ~~c. strade di interesse panoramico e ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 13 ter del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e altri percorsi panoramici;~~
 - ~~f. paesaggi della letteratura e della storia.~~

PARTE SECONDA – TUTELA PAESAGGISTICA (nuova parte inserita per la conformazione al PPR)

Capo I Disposizioni generali

Art. 23 Finalità e principi tutela del paesaggio

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie conformato al PPR, con riferimento all'intero territorio del Parco, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare ed armonizzare le sue trasformazioni.
2. Il PCS definisce le norme per la tutela e la valorizzazione del sistema paesaggistico del territorio **dell'area Parco** in attuazione delle previsioni del PPR e ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 1, della legge regionale 5/2007. La conformazione del PCS ai fini della tutela paesaggistica è redatta ai sensi dell'articolo 145 del Codice del Paesaggio del Decreto Legislativo 42/2004, dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale (NTA PPR) per la tutela del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale.
3. Ai fini della conformazione del PCS al PPR con riferimento ai contenuti dell'articolo 3 delle NTA PPR è necessario perseguire gli obiettivi del PPR, definire le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi, dare attuazione alle direttive, rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

Gli OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR che il Piano recepisce sono:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
 - b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - c) riqualificare le aree compromesse o degradate;
 - d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
 - e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.
4. Gli OBIETTIVI della PARTE STRATEGICA del PPR che il Piano recepisce sono:
- f) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;
 - g) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;
 - h) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;
 - i) perseguire la strategia di "consumo zero" del suolo;
 - j) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;
 - k) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;
 - l) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.

5. Il territorio del Parco è inserito, ai sensi del PPR, nell'Ambito di paesaggio: AP 2 Val Canale – Canal del Ferro e Val Resia.

Capo II Disposizioni per la tutela del paesaggio

Art. 24 Beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice

1. I beni paesaggistici presenti nel territorio del Parco costituenti aree tutelate ai sensi dell'Art. 134 lettera b nonché dell'Art. 142, comma 1 del Codice del Paesaggio sono individuati nella Tavola "Parte statutaria" e riguardano le seguenti categorie di beni:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) gli usi civici;

2. Oltre a quanto stabilito nelle norme generali e nelle norme di zona del PCS i beni sono disciplinati a seconda della loro tipologia come segue:

2.1 lettera c): acque pubbliche

1. Obiettivi: favorire il mantenimento di una morfologia naturale degli alvei, promuovere forme di fruizione sostenibile.

2. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c) del Codice individuate alla Tav. Parte statutaria:

- non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 23 comma 8), lettera a) delle NTA del PPR;
- sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all'art. 23 comma 8, lettera b) delle NTA del PPR;
- non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 23 comma 8 lettera c) delle NTA del PPR.

3. Dovranno essere valutati eventuali adeguati interventi di mascheramento e mimetizzazione di volumi (quinte vegetali, ecc.).

2.2 lettera d): montagne sopra quota 1.600 m. s.l.m

1. Obiettivi:

- a) garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane;

- b) incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici (malghe) e dei manufatti che ne sono espressione (abbeveratoi, manufatti per la fienagione etc) nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle produzioni tipiche locali;
 - c) orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche o sciistiche, allo scopo di tutelare le aree più vulnerabili;
 - d) assicurare la conservazione dei geositi e la loro valorizzazione e fruizione sostenibile e coerente con i valori espressi, tutelando la biodiversità che li connota.
 - e) conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibili delle memorie della prima e seconda guerra mondiale;
2. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. d) del Codice individuate alla Tav Parte statutaria:
- sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 25 comma 8, lettera a) delle NTA del PPR.

2.3 lettera e): ghiacciai e circhi glaciali

1. Obiettivi: favorire il mantenimento e il recupero.
2. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. e) del Codice individuate alla Tav Parte statutaria sono ammessi gli interventi di cui all' art. 26 comma 3 delle NTA del PPR esclusivamente interventi finalizzati a:
- a) difesa e recupero dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
 - b) attività scientifiche e divulgative.

2.4 lettera f): parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

1. Obiettivi: promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente e forme di gestione e di fruizione sostenibile. Il perimetro dell'area Parco è individuato nella Tav. "Parte statutaria": si applicano le norme del presente piano di conservazione e sviluppo.
2. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. f) del Codice individuate alla Tav Parte statutaria sono ammessi gli interventi di cui all' art. 27 comma 7 delle NTA del PPR:
- non sono ammessi gli interventi di cui all'art.27 comma 7, lettera a) delle NTA del PPR;
 - sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 27 comma 7, lettera b) delle NTA del PPR;
 - non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.27, comma 7, lettera c), delle NTA del PPR.

2.5 Art. 142 Comma 1 lettera g): aree boscate

1. Il PPR riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice.
2. Obiettivi:
- a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;

- b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;
- c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale;
- 3. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. g) del Codice individuate nella Tav Parte statutaria:
 - non sono ammessi gli interventi di cui all'art.28 comma 13, lettera a) delle NTA del PPR;
 - non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.28, comma 13, lettera c), delle NTA del PPR;
 - In base all'articolo 28, comma 9 del PPR la nozione giuridica di boschi prevale sul dato cartografico.
- 4. Si rimanda inoltre all' art. 48 norme PPR, oltre che alle norme di zona e al regolamento del PCS.

2.6 lettera h) Usi civici (art. 29 PPR):

1. il Piano individua le zone gravate da usi civici, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice, ovvero le aree su cui gravano diritti spettanti ad una collettività ed ai singoli che la compongono, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica (comuni o comunità frazionali etc.), e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio (vedi Tav. Parte statutaria).
2. Nel Parco, in Comune di Moggio Udinese, sono presenti beni accertati con bando commissariale L. 1766/1927. Per tali aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett.h) del Codice individuate alla Tav Parte statutaria sono ammessi gli interventi di cui all' art. 29 delle NTA del PPR:
 - non sono ammessi gli interventi di cui all'art.29 comma 9, delle NTA del PPR;
 - non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.29, comma 10, delle NTA del PPR.

Art. 25 Morfotipi

1. Il PCS recepisce il morfotipo agrorurale PRATI PASCOLI E SISTEMI AGRARI DELL'ALPEGGIO (vedi tavola Parte statutaria). In riferimento alla particolare struttura insediativa di questa parte del territorio regionale sono evidenziati nella tavola due sottocategorie: i *prati pascoli e sistemi agrari dell'alpeggio*, corrispondenti al paesaggio delle casere e malghe in alta quota, e i *prati pascoli e sistemi agrari dell'alpeggio* corrispondenti al paesaggio di tavoli e planine, in quanto presentano caratteri insediativi e usi specifici.
2. obiettivi di qualità paesaggistica:
 - 1) Conservare e valorizzare tali porzioni di paesaggi in funzione della loro valenza ecologica e del ruolo nell'offerta turistica della montagna;
 - 2) promuovere la cura e la conservazione dei paesaggi montani attraverso il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati;
 - 3) preservare nel tempo il sistema dell'alpeggio e la sua filiera, conservando la funzione produttiva agro-alimentare, mantenendo l'unicità di alcuni prodotti tipici della tradizione.
3. Per i morfotipi identificati nella tav Parte Statutaria la ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento delle casere e tavoli esistenti deve essere volta a mantenere i valori paesaggistici recuperando i caratteri architettonici tradizionali anche reinterpretati in chiave contemporanea, nel rispetto dell'allegato VI alle presenti norme per la tutela dei caratteri storico architettonici e la promozione di un turismo gestito in maniera compatibile con la fragilità dei luoghi, e nel rispetto delle norme di zona. **Si rimanda inoltre alla Disciplina dei due paesaggi delle presenti norme: "paesaggio delle casere e praterie in alta quota" e "paesaggio rurale dei prati pascoli con tavoli".** In tali zone, ove ci si trovi nelle condizioni previste dalla L.R. 9/2007: prati abbandonati ancorché imboschiti, si applicano le norme art. 28 e 48 del PPR e smi.

Art. 26 Aree compromesse e degradate

1. Sono state individuate due categorie di aree compromesse e degradate, delimitate nella tavola Parte statutaria.

In queste aree si recepiscono gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPR:

- categoria b) Aree a vulnerabilità ambientale/idrogeologica: area del "fontanone Barman", colpita dagli eventi meteorologici recenti: è soggetta, oltre alle norme di zona, alle norme PGRA: si auspica la rimozione dei detriti e la formazione di percorsi di fruizione;
- categoria i) edifici di valore storico, culturale con stato di degrado degli aspetti scenico percettivi - *planine*: per tali edifici e relativi spazi di pertinenza si auspica il recupero nel rispetto dell'allegato VI alle presenti norme per la tutela dei caratteri storico architettonici e per ripristinare e salvaguardare gli aspetti scenico percettivi.

2. Il piano, in base all'art. 33 Norme PPR, promuove interventi volti alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale.

Art. 27 Parte strategica

1. RETE ECOLOGICA LOCALE

La rete è riportata nella tavola Carta delle reti strategiche, Rete ecologica locale. Le analisi effettuate hanno considerato il territorio del Parco all'interno del contesto più vasto e hanno applicato la metodologia prevista all'interno di questo territorio che è di per sé un'area core della RER. I risultati forniscono una densità molto elevata di nodi, corridoi e fasce tampone che di fatto coprono in modo diffuso e omogeneo il territorio del parco. Tale risultato è del tutto coerente con un territorio ad elevata naturalità, assenza di aree urbane e scarsità di qualsiasi forma di barriera ecologica. Sulla base di considerazioni ecologiche e di facilità di applicazione delle norme, si considera l'intero territorio del parco come unica Core Area; al suo interno valgono quindi le altre zonizzazioni e norme del PCS, incluse quelle dei sistemi di paesaggio e quelle derivanti dal Piano di Gestione del Sito N2000. L'insieme di questo articolato normativo è considerato sufficiente a garantire la salvaguardia dei sistemi naturali e seminaturali, il loro miglioramento e la funzionalità ecologica complessiva dell'intero territorio del Parco.

2. ULTERIORI CONTESTI: sono stati riconosciuti i seguenti ulteriori contesti della parte strategica (vedi tavola Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti)

- **Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica: SITO NATURA 2000 ZSC IT3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"**: si rimanda alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 40 norme PPR;
- Ulteriori contesti art. 42 del PPR: vanno osservate le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 42 norme PPR come di seguito specificate:
 - **GEOSITI** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
 - **GROTTE** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 15/2016: individuate nel catasto grotte FVG. Prescrizioni: si veda art. 42 norme PPR comma 2 lett. a);
 - **PERCORSI PANORAMICI**: si veda art. 42 PPR comma 2 lett. c); lungo i percorsi individuati nella tavola Carta delle reti strategiche va prevista la manutenzione costante e la cura degli elementi naturali (filari,

alberature) ed è ammessa la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive.

- **PAESAGGI DELLA LETTERATURA E DELLA STORIA**, itinerari della grande guerra: si veda art. 42 PPR comma 2 lett. f).

3. RETE DEI BENI CULTURALI

Gli interventi sui Beni di interesse storico culturale dovranno assicurare il mantenimento della memoria e del valore storico:

a) Siti spirituali (si veda tavola Quadro Conoscitivo, Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti):

- chiesa di S. Anna di Carnizza (interesse culturale non verificato);
- cappella monte Chila/Kila, tutelata da decreto dichiarazione di interesse culturale art. 10, del 27.01.2009.

b) Siti Grande Guerra (si veda tavola Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti):

- 1) Sella Bila Pec: vestigia casermaggi e teleferica bellica
 - 2) mulattiera militare (CAI 632)
 - 3) Sella Grubia: trincee Italiane
 - 4) M.te Guarda: punto panoramico e trincee italiane
 - 5) Casera Caal: trincee Italiane e teatro di battaglia 25 ottobre 1917
 - 6) M.te Plagne: vestigia dei baraccamenti e teatro di battaglia 25 ottobre 1917
 - 7) M.te Banera: vestigia dei baraccamenti e teatro di battaglia 25 ottobre 1917
 - 8) M.te Stregone: mulattiera militare
 - 9) M.te Nische: feritoie delle gallerie cannoniere
 - 10) Dorsale M.te Nische: trincee e postazione per mitragliatrice in cemento
 - 11) M.te Chila: impianto idrico 1914
 - 12) M.te Zaiavor: mulattiera militare
 - 13) Casera Nischiuarch: resti di edifici bellici
 - 14) M.te Nischiuarch: gallerie cannoniere e postazioni italiane
 - 15) mulattiera Nischiuarch-Uccea: mulattiera militare
 - 16) La Forchia: campo di battaglia 27 ottobre 1917
 - 17) Forcella Tasacuzzer: mulattiera militare e postazione di artiglieria
 - 18) Sella carnizza: vestigia stazione d'arrivo teleferica militare Tigo-Carnizza
 - 19) Pendici M.te Musi: galleria cannoniera
- (Fonte: Marco Pascoli, I luoghi della grande Guerra in Val Resia, mappa degli itinerari , carta storica della battaglia, , Comune di Resia, Ecomuseo di Resia, 2015).

b) Manufatti di interesse storico culturale: gli interventi su croci ed elementi devozionali, fontane, pozzi, sorgenti, cisterne e depositi interrati di impianto storico, muri a secco devono essere volti al mantenimento e recupero dei manufatti con criteri rispettosi dei caratteri storici. (si veda anche Capo III Disciplina dei paesaggi, l'Allegato 7 alle norme e il Regolamento del Parco).

RETE DELLA MOBILITA' LENTA

La rete è individuata nella tavola Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti. Valgono le norme definite nell'art. 12 punto b) delle presenti norme. Tutti gli interventi devono comportare la compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico-ambientale (geologia, flora, vegetazione e fauna).

Art. 28 Aree a rischio/potenziale archeologico

1. Il PCS individua un'area a rischio/potenziale archeologico in località Borgo Cros, riportata nell'Elaborato "Schede aree a rischio/potenziale archeologico" e nelle tavole Quadro Conoscitivo e Carta delle reti strategiche Beni culturali, mobilità lenta e ulteriori contesti.
2. Norme di salvaguardia: sono vietati scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.
3. Ogni intervento edilizio che preveda scavi e scassi al di sotto del terreno sistemato, o di solai esistenti, laddove non siano già state realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo a profondità almeno pari a quelle da progetto, dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.

Capo III Paesaggi

Art. 29 Articolazione dei paesaggi e obiettivi di qualità

1. Individuazione

I Paesaggi sono individuati nella tavola "Carta dei Paesaggi" secondo la seguente legenda:

PAESAGGI NATURALI:

1. paesaggio del Carsismo
2. paesaggio degli ambienti rupestri e dei nevai
3. paesaggio delle foreste

PAESAGGI SEMINATURALI:

4. paesaggio delle casere e praterie di alta quota

PAESAGGI RURALI:

5. paesaggio rurale dei prati pascoli con stavoli

PAESAGGI STORICO CULTURALI:

6. paesaggio storico culturale della miniera

2. Obiettivi di qualità

PAESAGGI	OBIETTIVI DI QUALITA'	FATTORI DI VULNERABILITA' E RISCHIO
Paesaggi naturali	Mantenimento dei caratteri di naturalità ed integrità Miglioramento e recupero delle caratteristiche paesaggistiche e di naturalità nelle aree in forte evoluzione	Rischio idrogeologico, erosione, valanghe Uso eccessivo del bene per turismo

	Mantenimento, recupero e connessione della rete minore di percorsi (mobilità lenta)	Abbandono della manutenzione del territorio naturale in evoluzione
Paesaggi seminaturali	Mantenimento dei caratteri di naturalità e di interrelazione tra elementi antropici e naturali Miglioramento e recupero delle caratteristiche paesaggistiche nelle aree in forte evoluzione Mantenimento, recupero e connessione della rete minore di percorsi (mobilità lenta) e dell'accessibilità agli insediamenti di alta quota Mantenimento e valorizzazione dei elementi di valore identitario	Rischio idrogeologico, erosione, valanghe Trasformazioni e modifica dei rapporti fra elementi naturali e antropici per rinselvatichimento Abbandono della manutenzione del territorio in evoluzione Uso eccessivo del bene per turismo
Paesaggi rurali	Conservazione e riqualificazione degli insediamenti umani, del patrimonio edilizio tradizionale diffuso e delle relative aree di pertinenza Mantenimento e valorizzazione dei elementi di valore identitario Valorizzazione delle attività tradizionali Ripristino paesaggi e attività agro-silvo-pastorali Valorizzazione e riuso dei manufatti storico-tradizionali puntuali Mantenimento o ripristino dei caratteri fisici e degli elementi di uso caratteristici Mantenimento, recupero e connessione della rete minore di percorsi	Degrado per abbandono Trasformazione impropria degli elementi costitutivi del patrimonio edilizio con perdita o cancellazione dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio rurale e dei manufatti ad esso annessi Perdita dei caratteri strutturali del paesaggio per l'abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali. Trasformazioni e modifica dei rapporti fra elementi naturali e antropici per rinselvatichimento
Paesaggi storico culturali	Mantenimento e restauro delle componenti del paesaggio Mantenimento e valorizzazione dei elementi di valore identitario Valorizzazione dei beni storico culturali lineari e localizzati	Degrado per abbandono Trasformazione impropria

	Mantenimento, recupero e connessione della rete minore di percorsi	
--	--	--

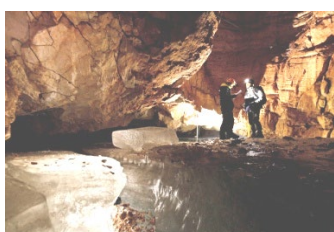
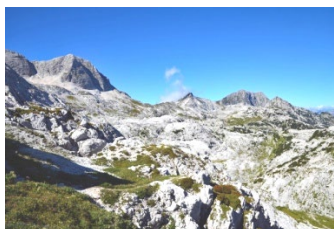
Art. 30 Disciplina d'uso dei Paesaggi

All'interno dei diversi ambiti d'uso e paesaggi come indicati nella Tavola "Carta dei Paesaggi" si applicheranno le specifiche normative di uso previste dal Piano di Conservazione e Sviluppo a seconda della classificazione di Zona. In aggiunta a quanto previsto dalle Norme di attuazione del PCS, al fine di tutelare e valorizzare gli specifici valori paesaggistici dei diversi Paesaggi, saranno consentiti i seguenti utilizzi:

AMBITI D'USO	PAESAGGI	UTILIZZI CONSENTITI
Paesaggi naturali	1. paesaggio del Carsismo	Fruizione turistica controllata Infrastrutture e strutture funzionali al Parco Ricerca storica e scientifica Speleologia
	2. paesaggio degli ambienti rupestri e dei nevai	Fruizione turistica controllata Infrastrutture e strutture funzionali al Parco Ricerca storica e scientifica
	3. paesaggio delle foreste	Fruizione turistica didattica Attività agro-silvo-pastorali Infrastrutture e strutture funzionali al Parco
Paesaggi seminaturali	4. paesaggio delle casere e praterie di alta quota	Fruizione turistica didattica Attività agro-silvo-pastorali Infrastrutture e strutture funzionali al Parco
Paesaggi rurali	5. paesaggio rurale dei prati e pascoli con stavoli	Fruizione turistica didattica Attività agro-silvo-pastorali Infrastrutture e strutture funzionali al Parco
Paesaggi storico culturali	6. paesaggio storico culturale della miniera	Fruizione turistica didattica Infrastrutture e strutture funzionali al Parco Ricerca storica scientifica

Nell'ambito degli utilizzi individuati gli interventi possibili, ove consentiti dalle zone di appartenenza, saranno inoltre disciplinati e integrati secondo quanto previsto nelle presenti Norme Tecniche per ogni paesaggio e in relazione ai caratteri di rilevanza, integrità, permanenza e stabilità individuati per ciascuno, come segue.

1. PAESAGGIO DEL CARSISMO



ha	% sul tot	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
491,91	5,23	1200 2100	Alta/ eccezionale	alta	lunga	alta	- Escursionismo - Turismo storico - Speleologia - Ricerca - Manutenzione dei sentieri

Luoghi:

1. Altopiano Foran dal Mus - Col delle Erbe;
2. M.te Musi (versante Nord);
3. M.te Chiadin versante Nord (località Stanze-La Forchia).

Componenti strutturali, elementi costitutivi e morfologie:

carsismo epigeo e ipogeo d'alta quota: l'ambito è formato da aree intensamente *carsificate*, inghiottitoi, cavità e grotte; vegetazione scarsa; ambiente di alta montagna con morfologie scavate dalle acque; assenza di insediamenti stabili o rurali; presenza di manufatti e costruzioni isolati (rifugi, bivacchi, resti bellici).

Disciplina d'uso

Valori Alti valori geomorfologici e speleologici (<i>fonte: progetto PALPIS, 2007, tav. 5 Geomorfologia, Sgobino F.</i>): <u>Affioramenti rocciosi notevoli</u> L5 -Cuel Sclâf: Scaglia Rossa e calcari selciferi con ammoniti e noduli ferro-mangesiferi. L7-Col delle Erbe: filoni di calcare rosso e cavità paleocarsiche. <u>Fenomeni carsici notevoli</u> C1-Foran dal Mus: carsismo epigeo d'alta quota.<u>Fenomeni tettonici notevoli</u> T7 -Foran dal Mus e Col delle Erbe: faglie verticali e sovrascorrimento della Val Resia. Valori antropici storico culturali (<i>fonti: Pascoli M., 2016, I luoghi della Grande guerra in Val Resia; Ecomuseo Val Resia, processo Partecipazione PPR, bibliografia, rilievi</i>): <u>Resti ed eventi della prima guerra mondiale:</u> 1) _Sella Bila Pec: vestigia casermaggi e teleferica bellica 2) _mulattiera militare (CAI 632)  Valori panoramici e percettivi alti:  viste Foran dal Mus viste da La Forchia viste da La Forchia
Criticità criticità naturali nessuna criticità antropiche nessuna criticità panoramiche e percettive nessuna
Rischi eccessivo uso del bene per turismo rischio di antenne, elettrodotti e simili di forte impatto visivo rischio di cancellazione dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra)
Obiettivi di qualità Mantenimento delle caratteristiche e delle morfologie naturali Mantenimento della biodiversità e della funzione ecologica Mantenimento delle caratteristiche visive panoramiche Mantenimento dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra)
Indirizzi interventi di valorizzazione:

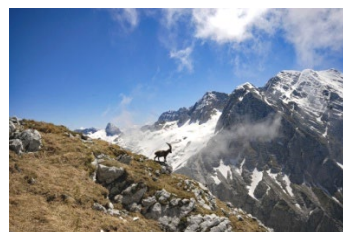
recupero testimoniale manufatti e casermetta Prima Guerra mondiale manutenzione bivacchi e rifugi esistenti collegamenti transfrontalieri
Criteri di valutazione degli interventi
Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e non devono cancellare o danneggiare preservare e non danneggiare i valori descritti nella precedente tabella.

Prescrizioni **paesaggistiche**

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Divieto di infrastrutture tecnologiche (tralicci, antenne e simili) che danneggino le visuali sul paesaggio, fatta salva la manutenzione dell'esistente e le infrastrutture per la ricerca scientifica. Le opere di difesa idrogeologica dovranno essere realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto e nel rispetto dei materiali naturali e delle tecniche tradizionali. Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza modificazione o danneggiamento degli elementi naturali. I nuovi tracciati dei sentieri, qualora autorizzati secondo le disposizioni vigenti del PCS, dovranno essere realizzati senza modifica delle componenti del paesaggio, e con criteri di minimo impatto e utilizzo di materiali naturali. Per la viabilità forestale si vedano art. 12 e 14. Gli interventi di manutenzione dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali della tradizione. Ogni intervento dovrà limitare allo stretto necessario l'area di cantiere.
Interventi consentiti
Recupero e manutenzione, nei limiti di cui al PCS, di bivacchi, rifugi e casermetta Bila Pec Cartellonistica solo ove strettamente necessario Interventi per la fruibilità delle cavità e il posizionamento di strumentazioni per la ricerca scientifica Manutenzione strutture esistenti secondo PCS Realizzazione, manutenzione e recupero sentieri e segnaletica nei limiti di cui al PCS Manutenzione viabilità esistente nei limiti di cui al PCS Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Opere di difesa idrogeologica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali

2. PAESAGGIO DEGLI AMBIENTI RUPESTRI E NEVAI



ha	%	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
2924,74	31,11	850 2587	alta	alta	lunga	media: in diminuzione ghiacciai e nevai	- Escursionismo - Turismo e cicloturismo - Speleologia - Glaciologia - Ricerca - Manutenzione dei sentieri

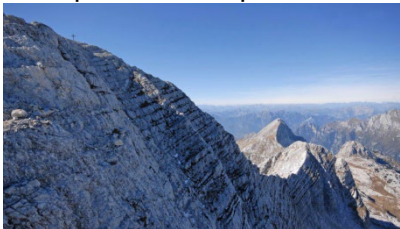
Luoghi:

1. area Alpina: massiccio Canin
2. area Prealpina: massiccio Plauris-Lavara
3. area Prealpina: Monti Musi

Componenti strutturali, elementi costitutivi e morfologie: paesaggio montano alpino e prealpino di alta quota costituito da rupi calcaree, resti di ghiacciai, ghiaioni, pavimenti calcarei e perticaie di pino nero; morfologia aspra; vegetazione scarsa; assenza di insediamenti stabili o rurali; presenza molto rada di manufatti e costruzioni isolati (bivacchi, ricoveri montani, resti bellici).

Disciplina d'uso

Valori
Valori geomorfologici (<i>fonte: come sopra</i>) <u>Fenomeni glaciali notevoli:</u> G1-Tugliezzo: sella glaciale. G2-M. Canin e M. Ursic: resti dei ghiacciai attuali, circhi glaciali, rocce striate. G4-Casera Rio Nero: resto di arco morenico frontale. G5-Rio Barman: morena stadiale a grandi massi calcarei. G6-M. Cadin: circo glaciale. G7-Carnizza: archi morenici frontali del ghiacciaio stadiale del M. Zaiavor. <u>Fenomeni idrologici notevoli</u>

I5-Val Lavaruzza, Parees: cascate I e C: Rio Barman: sorgente carsica e cascata <u>Affioramenti rocciosi notevoli</u> L2-Cresta montuosa a ovest di Passo Maleet: breccia di età miocenico-pliocenica con clinostratificazioni L3-Forca dai Fons e dintorni di Passo Maleet: Scaglia Rossa, asse della sinclinale fagliata di Val Lavaruzza L7-Col delle Erbe: filoni di calcare rosso e cavità paleocarsiche L8-Sentiero 632: scultura in dolomia L9-Sentiero 632: Dolomia Principale con stromatoliti, Megalodon e interstrati marnosi L13-Sentiero 726 (Rio Nero): Rosso Ammonitico <u>Vedute panoramiche geologiche</u> P2-Passo Maleet: vista dell'anticlinale del M. Plauris e delle faglie di Forca dei Fons P3-M. Plauris: vista della sinclinale di Val Lavaruzza, dell'anticlinale fagliata di Passo Maleet, delle faglie del M. Lavara P5-Sella Bila Pec: vista dell'altipiano carsico del Foran dal Mus, delle faglie del Col delle Erbe, dei circhi glaciali del M. Canin, dell'anticlinale del Medon, del sovrascorrimento della Val Resia a ovest del Rifugio Gilberti. P8-M. Lavara: vista delle faglie verticali di Forca dei Fons, della frana del Resartico, del sovrascorrimento M. San Simeone-Val Ucea presso La Forca P15-M. Musi: vista dell'altipiano carsico in direzione est. <u>Fenomeni tettonici notevoli</u> T5 Forca dai Fons: faglie verticali T8 Loc. ta-na-Grubji: sovrascorrimento della Val Resia T9 Sella Bila Pec: sovrascorrimento della Val Resia T12 M. Lavara: faglia verticale Valori antropici storico culturali <u>Sentieri, manufatti e siti della 1 guerra (fonte: come sopra)</u> 3) Sella Grubia: trincee Italiane 4) M.te Guarda: punto panoramico e trincee italiane valori panoramici e percettivi  Dorsali montane	
Criticità	
criticità naturali	ghiacciai in corso di scioglimento
criticità antropiche	nessuna
criticità panoramiche e percettive	nessuna
Rischi	
eccessivo uso del bene per turismo rischio di antenne, elettrodotti e simili di forte impatto visivo rischio di cancellazione dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra)	

Erosione, rischio idrogeologico, valanghe

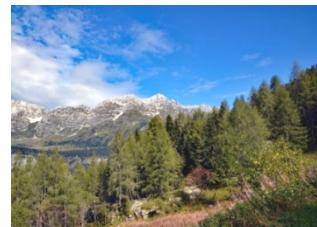
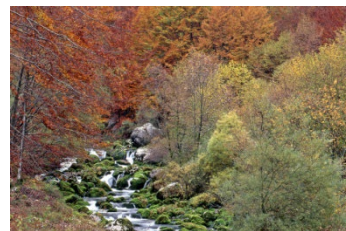
Obiettivi di qualità
Mantenimento delle caratteristiche e delle morfologie naturali
Mantenimento della biodiversità e della funzione ecologica
Mantenimento delle caratteristiche visive panoramiche
Mantenimento dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra)
Indirizzi
interventi di valorizzazione: recupero testimoniale manufatti Prima Guerra mondiale manutenzione bivacchi e sentieri esistenti collegamenti transfrontalieri
Criteri di redazione e valutazione degli interventi
Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e non devono cancellare o danneggiare i valori descritti nella precedente tabella.

Prescrizioni paesaggistiche

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Divieto di infrastrutture tecnologiche di dimensioni tali da danneggiare le visuali sul paesaggio in conformità a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme di attuazione, fatta salva la manutenzione dell'esistente e le infrastrutture per la ricerca scientifica; Le sistemazioni e manutenzioni delle opere di difesa idrogeologica dovranno essere realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica; Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto e nel rispetto dei materiali naturali e tecniche tradizionali; Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza modificazione o danneggiamento degli elementi naturali; Gli interventi di manutenzione dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali della tradizione; I nuovi tracciati dei sentieri, qualora autorizzati secondo le disposizioni vigenti del PCS, dovranno essere realizzati senza modifica delle morfologie e delle componenti del paesaggio, e con criteri di minimo impatto nel rispetto dei materiali naturali e tecniche tradizionali; Ogni intervento dovrà limitare allo stretto necessario l'area di cantiere.
Interventi e usi consentiti
Recupero e manutenzione bivacchi, ricoveri montani e rifugi Recupero e manutenzione sentieri Cartellonistica solo ove strettamente necessario Interventi per la fruibilità delle cavità e il posizionamento di strumentazioni per la ricerca scientifica Fruizione turistica controllata; Infrastrutture e strutture funzionali al Parco Manutenzione strutture esistenti secondo PCS Realizzazione e Manutenzione sentieri e segnaletica nei limiti di cui al PCS Manutenzione viabilità esistente nei limiti di cui al PCS Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Opere di difesa idrogeologica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali Interventi finalizzati alla messa in sicurezza dalle valanghe delle piste esistenti

3. PAESAGGIO DELLE FORESTE



ha	%	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
3971,72	42,23		media	media	lunga	Bassa: tendenza in crescita	- Escursionismo - Turismo - Attività agrosilvopastorali - Manutenzione del paesaggio

Luoghi:

1. versanti massiccio Canin
2. versanti massiccio Plauris-Lavara
3. versanti Monti Musi
4. versanti Dorsale M.te Guarda - M.te Nische

Componenti strutturali e materiali del paesaggio:

Faggete, pini neri e altre cenosi, in quota e di versante; morfologia accentuata, versanti ripidi sul fronte Sud dei monti Musi. Presenza di radure interne a prato, di manufatti, tracciati ed edifici connessi alla gestione del territorio. Presenza di sorgenti.

Disciplina d'uso

Valori
Valori geomorfologici (<i>fonte: come sopra</i>) <u>Fenomeni idrologici notevoli</u> I1 - Rio Lavarie: cascata <u>Fenomeni tettonici notevoli</u> T1 - Povici: sovrascorrimento della Val Resia T13 - M. Lavara: sinclinale <u>Fenomeni glaciali notevoli</u> G4 - Casera Rio Nero: resto di arco morenico frontale G5 - Rio Barman: morena stadiale a grandi massi calcarei

<u>Affioramenti rocciosi notevoli</u> L12 - Casera Confin: Scaglia Rossa L14 - Barman: calcare oolitico <u>Vedute panoramiche geologiche</u> P4 - loc. La chiusa: vista della forra del R. Nero con fenomeni erosivi P9 - M. Lavara, Cresta SE: vista della Sinclinale del M. Lavara P13- Tau Culze: vista sul sovrascorrimento della Val Resia Valori antropici storico culturali <u>Sentieri, manufatti e siti della 1 guerra (fonte: come sopra)</u> 5) Casera Caal: trincee Italiane e teatro di battaglia 25 ottobre 1917 11) M.te Chila: impianto idrico 1914 12) M.te Zaiavor: mulattiera militare 14) M.te Nischuarch: gallerie cannoniere e postazioni italiane 15) mulattiera Nischuarch-Uccea: mulattiera militare 16) La Forchia: campo di battaglia 27 ottobre 1917 17) Forcella Tasacuzzer: mulattiera militare e postazione di artiglieria <u>Manufatti della cultura rurale tradizionale:</u> - teleferica forestale sella carnizza-Tigo (resti); - stavoli e plannine (edifici rurali) - manufatti diffusi: fornaci, sorgenti
Criticità
criticità naturali avanzata del bosco; dissesti e frane criticità antropiche abbandono manutenzione del territorio criticità panoramiche e percettive nessuna
Rischi
eccessivo uso del bene per turismo rischio di cancellazione dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra) erosione, smottamenti, valanghe

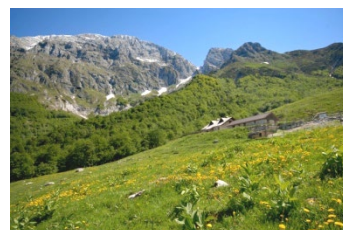
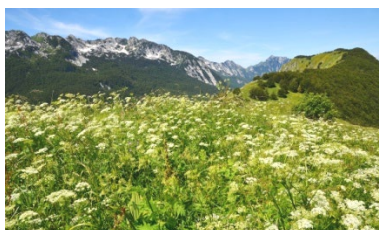
Obiettivi di qualità
Mantenimento delle caratteristiche e delle morfologie naturali
Mantenimento della biodiversità e della funzione ecologica
Mantenimento dei segni e delle tracce della storia (Grande guerra)
Indirizzi
interventi di valorizzazione: sviluppo selvicoltura naturalistica, aumento biodiversità delle cenosi boschive
Criteri di valutazione degli interventi
Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e non devono cancellare o danneggiare i valori descritti nella precedente tabella.

Prescrizioni paesaggistiche

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Le sistemazioni e manutenzioni delle opere di difesa idrogeologica dovranno essere realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto e nel rispetto di materiali naturali e tecniche tradizionali. Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza modificazione o danneggiamento degli elementi naturali. Per la viabilità forestale si vedano art. 12 e 14. Gli interventi di manutenzione dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali della tradizione secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. I nuovi tracciati dei sentieri qualora autorizzati secondo le disposizioni vigenti, dovranno essere realizzati senza modifica delle morfologie e delle componenti del paesaggio, e con criteri di minimo impatto e nel rispetto di materiali naturali e tecniche tradizionali. Ogni intervento dovrà limitare allo stretto necessario l'area di cantiere.
Interventi e usi consentiti
Fruizione turistica Utilizzo forestale Usi agro-pastorali tradizionali Infrastrutture e strutture funzionali al Parco Manutenzione strutture esistenti secondo PCS Realizzazione e Manutenzione di strade forestali, sentieri e segnaletica nei limiti di cui al PCS Manutenzione viabilità esistente nei limiti di cui al PCS Manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, secondo quanto riportato nel PCS Opere di difesa idrogeologica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali

4. PAESAGGIO DELLE CASERE E PRATERIE DI ALTA QUOTA



ha	%	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
1192,97	12,68	1000 2000	alta	media	lunga	Media: in calo	- Escursionismo - Turismo e cicloturismo - Attività agrosilvopastorali - Produzione e vendita lattiero casearia - Agriturismo - Manutenzione del paesaggio

Corrisponde al *Morfotipo* individuato dal PPR FVG denominato: "PRATI PASCOLI E SISTEMI DELL'ALPEGGIO" che viene in tal modo recepito dal Piano del Parco.

Luoghi:

1. casera Canin
2. malga Coot
3. dorsale M.te Nische-M.te Guarda
4. dorsale M.te Plauris- M.te Lavara
5. dorsale Monti Musi
6. complesso malghivo parzialmente interno al Parco: malga Confin - Ungarina

Componenti strutturali e materiali del paesaggio: prati, pascoli e sistemi agrari dell'alpeggio costituiti da casere isolate, praterie, brughiere e cespuglieti. Paesaggio di alta quota. Con casere si intendono strutture insediative per l'alpeggio: edifici per il ricovero animali, la lavorazione del latte e del formaggio, l'abitazione, ricoveri per l'ospitalità agrituristica, annessi rurali e gli spazi aperti di pertinenza (prati e pascoli).

Obiettivi di qualità: l'obiettivo è di mantenere nel tempo e con criteri di sostenibilità, la testimonianza del sistema dell'alpeggio e la sua filiera, conservare l'unicità di alcuni prodotti tipici della tradizione e rendere fruibili tali porzioni di paesaggio nella rete più ampia del turismo di montagna.

Disciplina d'uso

Valori
Valori geomorfologici (fonte: come sopra) <u>Fenomeni glaciali notevoli:</u> G6 - M. Cadin: circo glaciale L17 - Casera Canin: breccia clinostratificata L19 - Strada di Val Ucea: Flysch di Val Ucea <u>Fenomeni tettonici notevoli</u> T4 - M. Plauris: anticlinale del M. Plauris <u>Vedute panoramiche geologiche</u> P7 - Forca Moevis: veduta dell'anticlinale del M. Plauris (asse della piega). P11 - Casera Nische: vista degli archi morenici frontali di Carnizza P12 - Casera Canin: vista delle faglie in loc. Glivaz e Slatina, vista dei terrazzi alluvionali della Val Resia. P14 - M. Cadin: vista del circo glaciale Cjadinut e della paleovalle. Valori antropici storico culturali (<i>fonti: come sopra</i>): Paesaggio agrario storico con grande valore testimoniale <u>Resti ed eventi della prima guerra mondiale:</u> 6) M.te Plagne: vestigia dei baraccamenti e teatro di battaglia 25 ottobre 1917 7) M.te Banera: vestigia dei baraccamenti e teatro di battaglia 25 ottobre 1917 8) M.te Stregone: mulattiera militare 9) M.te Nische: feritoie delle gallerie cannoniere 10) Dorsale M.te Nische: trincee e postazione per mitragliatrice in cemento 13) Casera Nischuarch: resti di edifici bellici <u>Percorsi:</u> - CAMMINO CELESTE, - VIA ALPINA Percorso giallo Valori panoramici e percettivi: - diffuso valore percettivo dei sistemi degli alpeggi in quota - Casera Canin - Forca Campidello - Dorsale Guarda-Plagne-Banera-Chila-Stregone-Nische Valori ambientali elevata biodiversità, prati magri multiflora associati alle attività di malga
Criticità
criticità naturali smottamenti declino della biodiversità per abbandono delle attività e perdita dei prati magri sostituiti da neoformazioni di scarso valore criticità antropiche dismissione delle attività agro-silvo-pastorali (allevamento e produzione casearia), degrado strutture edilizie e manufatti correlati criticità panoramiche e percettive nessuna
Indirizzi e criteri
Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e non devono cancellare o danneggiare i valori descritti nella precedente tabella.

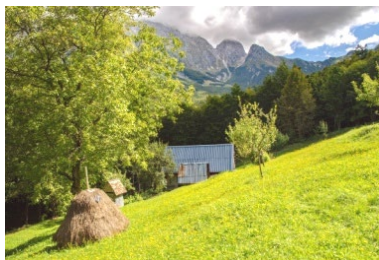
Gli interventi dovranno essere finalizzati ad incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio con la promozione dei prodotti tipici, del turismo gastronomico anche in connessione con il turismo alpino. Manufatti e contesti delle casere vanno tutelati e soggetti a criteri conservativi e/o migliorativi, ma comunque adeguati all'elevato valore paesaggistico dei luoghi.

Prescrizioni paesaggistiche

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto nel rispetto di materiali naturali e tecniche tradizionali. Ogni intervento dovrà limitare allo stretto necessario della fascia di cantiere e adottare accorgimenti per impedire la diffusione di inquinanti e di polveri; Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza modificazione o danneggiamento degli elementi naturali. Per la viabilità forestale si vedano art. 12 e 14. Gli interventi di manutenzione dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali della tradizione. Le sistemazioni e manutenzioni delle opere di difesa idrogeologica dovranno essere realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi di gestione e riqualificazione dei sistemi naturali dovranno essere realizzati con tecniche di gestione naturalistica come da PCS Gli eventuali interventi di ricomposizione di habitat dovranno essere realizzati con utilizzo di ecotipi locali autoctoni con utilizzo, ove possibile, per eventuali interventi di inerbimento, di fiorume locale o di miscugli di specie autoctone, di accertata provenienza, che ricalchino dal punto di vista qualitativo e quantitativo la composizione dei prati/pascoli della zona di intervento, tenendo conto dell'orizzonte altitudinale, e previsione di interventi atti a contenere la diffusione di specie avventizie infestanti. Gli interventi di gestione agricola dei terreni dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei metodi tradizionali. Gli interventi di manutenzione o trasformazione edilizia dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive e materiali della tradizione. La realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile dovrà essere realizzata in modo da non interferire o modificare elementi costruttivi caratteristici dei manufatti o elementi di valore estetico architettonico e comunque secondo quanto previsto nelle Norme di attuazione - Parte Prima del PCS.
Interventi e usi consentiti
Recupero delle attività e delle strutture esistenti nei limiti ammessi dal PCS e secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Attività di gestione agro-silvo-pastorali. Attività di gestione e ricettività turistica e agrituristica. Realizzazione e manutenzione dei percorsi e della viabilità secondo PCS Realizzazione a fini aziendali, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo di edifici, secondo quanto riportato nel PCS Impianti e attrezzature a basso impatto per la produzione di energia rinnovabile. Opere di difesa idrogeologica, idraulico forestale e idraulico agraria, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali Reti di servizi Servizi e attrezzature del Parco

5. PAESAGGIO RURALE DEI PRATI E PASCOLI CON STAVOLI



ha	%	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
768,25	8,17	350 1400	alta	bassa	lunga	Bassa, in diminu- zione	- Escursionismo - Turismo e cicloturismo - Attività agrosilvopastorali - Residenza temporanea - Agriturismo - Vendita diretta prodotti agricoli - Manutenzione del paesaggio

Luoghi:

1. alta Val Resia
2. Val Ucea
3. Valle del Mea o versante Sud del M.te Musi
4. Borgo Cros-Stivane
5. Cuel Lunc-Verzan

Componenti strutturali e materiali del paesaggio:

Paesaggio di carattere storico culturale con valore identitario: insediamenti temporanei di carattere rurale costituiti da prati, pascoli, edifici rurali e abitativi, stavoli, piccoli orti e aree coltivate, aree rimboschite. Le costruzioni, con funzioni integrate di residenza e di annesso rurale, sono per lo più distribuite sui versanti esposti a Sud e raggruppate in "località" che non raggiungono la complessità dei nuclei abitati di fondovalle ma sono chiaramente identificate attraverso i toponimi. Con il termine "planine" si intendono edifici ad uso promiscuo -abitazione e stalla- e relativi prati e pascoli circostanti della Val Resia. Ogni famiglia resiana aveva la sua planina dove si trasferiva dalla primavera all'autunno. Quelli che non disponevano di planine affidavano il bestiame in malga. Oltre al termine stavoli per indicare gli edifici rurali si usa anche il termine sloveno "Kazoni" (Lusevera, Val Mea).

Obiettivi di qualità: assicurare la conservazione e valorizzazione degli insediamenti in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica di lunga durata; garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite; reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Disciplina d'uso

Valori
Valori geomorfologici (<i>fonte: come sopra</i>) <u>Fenomeni glaciali notevoli:</u> G7 - Carnizza: archi morenici frontali del ghiacciaio stadiale del M. Zaiavor <u>Affioramenti rocciosi notevoli</u> L18 - Sentiero 737: calcare oolitico e oncolitico Valori antropici storico culturali <u>Sentieri, manufatti e siti della 1 guerra (<i>fonte: come sopra</i>)</u> 18) Sella carnizza: vestigia stazione d'arrivo teleferica militare Tigo-Carnizza 19) Pendici M.te Musi: galleria cannoniera <u>Chiese e manufatti religiosi:</u> - chiesetta Monte Chila - chiesa S. Anna di Carnizza <u>Sentieri, manufatti e siti della 2 guerra mondiale:</u> - Vallo Littorio (bunker) a sella di Carnizza (esterna al Parco) <u>Produzioni e tradizioni agricole locali:</u> - Erbe medicamentali - Frutteti valori panoramici e percettivi • pianoro Sant'Anna • pianoro borgo Cros • Casera Coot Valori ambientali • elevata biodiversità: prati magri multiflora alternati a parti boscate con fasce ecotonali. • Sorgenti diffuse
Criticità
criticità naturali avanzata del bosco, perdita di habitat smottamenti criticità antropiche abbandono delle attività agricole e abitative criticità panoramiche e percettive chiusura delle visuali e perdita visiva dei prati semplificazione/banalizzazione del paesaggio
Rischi
Degrado per abbandono o trasformazione impropria degli elementi costitutivi Trasformazione di prati, pascoli, aree coltivate per rinselvatichimento Perdita o cancellazione dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio rurale e dei manufatti ad esso annessi Perdita dei segni strutturali e delle morfologie per l'abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali.
Indirizzi e criteri

Mantenere o ripristinare le caratteristiche e gli elementi morfologici e di uso caratteristici;
 Conservare e riqualificare gli insediamenti umani sparsi;
 Valorizzare le attività tradizionali;
 Tutelare e valorizzare i beni diffusi puntuali quali pozzi, sorgenti, fontane, terrazzamenti.
 Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e non devono cancellare o danneggiare i valori descritti nella precedente tabella.

Prescrizioni paesaggistiche

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Gli interventi di gestione agricola dei terreni dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei metodi tradizionali. Gli interventi di manutenzione o trasformazione edilizia dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie e tecniche costruttive della tradizione secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Le nuove costruzioni consentite dal PCS dovranno rispettare i caratteri architettonici tradizionali in coerenza con le strutture esistenti secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto e utilizzo di materiali naturali e tecniche tradizionali. Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi, senza modificare o danneggiare gli elementi naturali e senza cancellare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali fontane, sorgenti, terrazzamenti; per la viabilità forestale si vedano art. 12 e 14. La realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile dovrà essere realizzata in modo da non interferire o modificare elementi costruttivi caratteristici dei manufatti o elementi di valore estetico architettonico.
Interventi e usi consentiti
Attività di gestione agro-silvo-pastorali. Fruizione turistica controllata in funzione del mantenimento del paesaggio. Realizzazione, manutenzione, restauro, ristrutturazione, completamento e adeguamento igienico sanitario delle strutture, dei percorsi e della viabilità secondo PCS. Impianti e attrezzature a basso impatto per la produzione di energia rinnovabile. Realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo di edifici secondo art. 31 e allegato VI delle presenti norme. Realizzazione e manutenzione dei percorsi e della viabilità secondo PCS. Reti di servizi. Servizi e attrezzature del Parco, secondo quanto previsto dal PCS per le Zone RP. Opere di difesa idrogeologica, idraulico forestale e idraulico agraria, nuova realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali

6. PAESAGGIO STORICO CULTURALE DELLA MINIERA



ha	%	m. slm (min-max)	Rilevanza [alta media bassa]	Integrità [alta media bassa]	Permanenza [lunga, breve]	Stabilità [alta media bassa]	Usi, attività
54,92	0,58	450 1200	alta	alta	attività chiusa	media	- Escursionismo - Turismo e - cicloturismo - Selvicoltura - Manutenzione del paesaggio

Luoghi:

valle della miniera del Resartico

Componenti strutturali e materiali del paesaggio:

Complesso minerario antico dismesso (estrazione di materiale bituminoso destinato a differenti usi, in primis combustibile per l'illuminazione e farmacologia), infrastrutture di accesso, corso d'acqua Resartico, prati, aree boscate, spazi ricreativi connessi con la fruizione turistico didattica.

Obiettivi di qualità: assicurare la conservazione e valorizzazione del complesso e della valle che ad esso si relaziona in quanto sistema territoriale integrato, nella sua struttura storica definita dai processi di lunga durata; mantenere leggibile la stratificazione storica e le tracce che testimoniano il periodo in cui la miniera è stata utilizzata in quanto custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti.

Disciplina d'uso

Valori
Valori antropici storico culturali borgo minerario Resartico: edifici, gallerie, vagoncini, manufatti.
Criticità
criticità naturali erosione, smottamenti

criticità antropiche nessuna criticità panoramiche e percettive nessuna
--

Indirizzi e criteri
Gli interventi devono portare ad una fruizione turistica controllata e in sicurezza e non devono cancellare o danneggiare i valori descritti nella precedente tabella Gli interventi devono mantenere leggibile la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano il periodo in cui la miniera è stata utilizzata Mantenimento, restauro e ripristino delle componenti del paesaggio Mantenimento e valorizzazione dei valori identitari e tradizionali Valorizzazione dei beni storico culturali lineari e localizzati

Prescrizioni paesaggistiche

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di zona

Prescrizioni
Gli interventi di manutenzione o trasformazione edilizia dei manufatti esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e prevalentemente materiali della tradizione. Le nuove costruzioni consentite dal PCS dovranno rispettare i caratteri architettonici e tipologici tradizionali, ed uniformarsi alle strutture esistenti. Gli interventi connessi alla fruizione dei siti dovranno essere realizzati con criteri di minimo impatto e utilizzo prevalente di materiali naturali e tecniche tradizionali. Gli interventi di gestione e manutenzione delle strutture e dei percorsi esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e senza modificazione o danneggiamento degli elementi naturali. Gli interventi di gestione agricola dei terreni dovranno essere realizzati nel rispetto della morfologia dei luoghi e secondo metodi tradizionali. La realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile dovrà essere realizzata in modo da non interferire o modificare elementi costruttivi caratteristici dei manufatti o elementi di valore estetico architettonico tipologico.
Interventi e usi consentiti
Fruizione turistica Attività di gestione agro-silvo-pastorali. Realizzazione, manutenzione, restauro, ristrutturazione, completamento e adeguamento igienico sanitario delle strutture, dei percorsi e della viabilità secondo PCS. Impianti e attrezzature a basso impatto per la produzione di energia rinnovabile. Realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo di edifici, secondo quanto riportato art. 31. Realizzazione e manutenzione dei percorsi e della viabilità secondo art. 12 e 14. Impianti e attrezzature a basso impatto per la produzione di energia. Reti di servizi. Opere di difesa idrogeologica, idraulico forestale e idraulico agraria, manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali.

Capo IV Disciplina degli interventi sui patrimoni

Art. 31 Interventi sul patrimonio storico-tradizionale

1. Obiettivi: il patrimonio edilizio esistente all'interno del Parco è individuato nella tav. "Edifici isolati" del PCS. Esso riveste un interesse estetico tradizionale come elemento caratteristico ed essenziale del paesaggio rurale montano e un valore di testimonianza dell'economia rurale in funzione del rapporto che ha avuto e/o continua tuttora ad avere con la tradizione agricola. A tal fine il Piano, oltre ai caratteri architettonici di interesse residui, incentiva la conservazione delle originarie destinazioni d'uso, la salvaguardia ed il recupero delle aree circostanti connesse all'uso degli immobili, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali locali.

2. Prescrizioni: oltre a quanto contenuto nelle norme relative alla disciplina dei Paesaggi, per tutti gli edifici interni al Parco si applicano le seguenti norme di tutela paesaggistica, integrate dall'Allegato VI: gli interventi saranno consentiti nei limiti previsti dal PCS, con utilizzo di materiali e finiture in linea con quelli dell'immobile originario, e purché non modifichino elementi di interesse storico tradizionale dell'immobile originale, ove presenti. Ogni progetto dovrà rispettare ed evidenziare la storia dell'edificio, riconsiderando ed illustrando la stratificazione di interventi subiti e gli elementi storici residui. Dovranno essere mantenuti, ove presenti, i caratteri specifici degli stadi resiani e di quelli prealpini (vedi Allegato VI).

In tutto il territorio del Parco debbono inoltre essere conservati o ripristinati i manufatti storici che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come fontane, edicole votive, pozzi, fornaci. Di tutti questi manufatti sono vietate la cancellazione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ripristino della funzionalità e della possibilità di fruizione.

La realizzazione di annessi strettamente funzionali all'attività agrosilvopastorale, ove consentito dal PCS, deve seguire le indicazioni di cui all'Allegato VI.

Art. 32 Interventi di riqualificazione paesistica ambientale

1. Ai soli fini della ricostituzione dei profili naturali del terreno o della riutilizzazione dell'area a fini produttivi tradizionali o culturali o ricreativi, sono consentiti interventi di sistemazione paesaggistica delle aree interessate da modificazioni della morfologia originaria o degradate, o soggette a rischio di alterazioni per fenomeni naturali o attività antropiche.

Tali interventi dovranno rispettare gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal Piano per il Paesaggio in cui sono collocati.

Art. 33 Progetti e Programmi di rilevanza strategica (Art. 143, comma 9 D. Lgs. 42/2004)

1. Il Piano, ai sensi dell'Art. 143 del Codice, individua i programmi e progetti di rilevanza strategica per il territorio del Parco e fissa le direttive per la loro attuazione, in coerenza con le finalità di sviluppo e valorizzazione del territorio e di tutela paesistica. I Progetti e le modalità di attuazione sono indicati nell'elaborato "Interventi per lo sviluppo socioeconomico e culturale" del PCS. Sono consentite le opere

necessarie alla loro realizzazione secondo i criteri, le direttive e le prescrizioni indicate nelle presenti norme.

Capo V Procedure

Art. 34 Pareri e autorizzazioni

1. ~~Le opere o modificazioni allo stato dei luoghi o degli immobili individuati nella tavola Parte Statutaria o identificati nella tavola Quadro conoscitivo come Beni culturali di tutela diretta o di interesse non verificato sono subordinate al rilascio di autorizzazione ai sensi del Codice del Paesaggio e secondo le specifiche dell'art. 24 delle presenti norme.~~
2. ~~Ai sensi dell'art. 149 del Codice non è inoltre richiesta l'Autorizzazione per gli interventi che riguardino:~~
 - a) ~~gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo di strutture o immobili o manufatti che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esterno degli immobili;~~
 - b) ~~gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;~~
 - c) ~~il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione protettiva, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste previste dai Piani di gestione Forestale ed autorizzate in base alla normativa in materia;~~
 - d) ~~gli interventi di modifica interna di immobili e manufatti esistenti che non comportino modifiche all'aspetto esterno.~~
3. ~~Per le opere pubbliche di interesse statale e regionale possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche anche in deroga alla presente disciplina. L'autorizzazione deve comunque contenere valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal presente Piano per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.~~
4. ~~Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge prevalenti su quelle definite dalle presenti norme, sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili. Terminati i motivi di urgenza o forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e inserimento paesaggistico delle opere effettuate.~~

Art. 34 Norme transitorie

Dalla data di adozione del presente Piano di Conservazione e Sviluppo, le normative e indicazioni di tutela paesistica sono immediatamente cogenti. Sugli immobili e sulle aree di cui all'articolo 134 del Codice, non sono consentiti interventi in contrasto con le specifiche normative e indicazioni di tutela paesistica previste nel Piano stesso.

ALLEGATO I – Misure di conservazione SIC **ZSC** IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali

Ogni modifica effettuata dagli enti sovraordinati si ritiene automaticamente recepita.

RE: Regolamentazione

MISURE GENERALI

INFRASTRUTTURE		
		VIABILITA' FORESTALE (come definita dall'art. 35 della L.R. 9/2007)
RE	1	Divieto di realizzazione ex novo su superfici ritenute di pregio ecologico-naturalistico individuabili negli habitat 4070* Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>) 6230* Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane, 8240* Pavimenti calcarei
RE	2	Divieto di realizzare nuove strade nella Riserva forestale della Valle del Rio Nero (<i>"Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione"</i> L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67)
RE	3	Divieto di realizzazione di nuova viabilità circolare, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista dal Piano di gestione
RE	4	Interdizione dell'uso di macchine e mezzi a motore lungo le strade forestali dal tramonto all'alba dal 1 gennaio al 31 maggio, salvo: - esigenze di pubblica utilità; - conduzione del fondo ed accesso ai beni immobili in proprietà e possesso; - accesso ad agriturismi in esercizio o a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno; - mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone disabili; - per esigenze legate all'attività venatoria dal 1 al 15 gennaio e dal 15 al 31 maggio e, solo in casi legati a censimenti, foraggiamenti, recupero e trasporto di spoglie, dal 15 gennaio al 15 maggio; - monitoraggi scientifici autorizzati dall'Ente gestore; - ulteriori casistiche individuate dall'Ente gestore del Sito tramite Valutazione di incidenza o parere motivato. Le autorizzazioni al transito notturno, con l'eccezione dei casi a) e c), sono rilasciate dall'Ente gestore
		IMPIANTI DI TURISMO INVERNALE E STRUTTURE ANNESSE
RE	5	Divieto di ampliamento di impianti preesistenti su habitat prioritari od in habitat contenenti specie di interesse prioritario (accertate)

RE	6	Sulle piste da sci divieto di trattamenti fitosanitari o di fertilizzazione, dopo la eventuale fase di idrosemina iniziale e divieto di utilizzo di sostanze chimiche per la stabilizzazione del manto nevoso
RE	7	I bacini di raccolta d'acqua per gli impianti di innevamento esistenti nel caso di manutenzione straordinaria ed i bacini di nuova costruzione devono avere anche funzioni naturalistiche
RE	8	Obbligo di demolizione degli impianti dismessi, dell'asporto del materiale di risulta, della messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva e di ripristino a verde totale dei tracciati
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE		
RE	9	Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
RE	10	Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti, ecc.) andranno realizzate al di fuori del periodo febbraio-luglio. Eventuali deroghe motivate dovranno essere conseguenti ad opportuna valutazione di incidenza o parere motivato dell'Ente gestore, ad esclusione degli interventi di urgenza, che potranno essere realizzati in qualsiasi momento, previa comunque comunicazione all'Ente gestore
RE	11	Sono consentiti gli impianti fotovoltaici preferibilmente su coperture di edifici principali o secondari e solo in caso di particolari difficoltà tecniche nelle vicinanze degli stessi, purché dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di autoconsumo di malghe, rifugi o altri edifici
RE	12	Divieto di realizzazione di strutture aeree nei passi di migrazione, individuati attraverso il Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
RE	13	Divieto di realizzazione di strutture aeree all'interno della Riserva Forestale della valle del Rio Nero (<i>"Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione"</i> L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67)
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE		
RE	14	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione obbligo di rimozione o mitigazione dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario
RE	15	Obbligo, per i progetti che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, di costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale
RE	16	Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario

ZOOTECNIA E AGRICOLTURA		
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea (cfr ALLEGATO II)
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea.
RE	18	Transiti per la transumanza stagionale delle greggi: predisposizione da parte di ciascun pastore richiedente di un "RAPPORTO DI PASCOLO", ante e post alpeggio,
RE	19	Interdizione del pascolo fino a fine giugno nell'area presso Casera Caal per la tutela del Re di quaglie
RE	20	Definizione da parte dell'Ente gestore della compatibilità dei carichi ovini sulla base dei rapporti di pascolo e dei risultati dei monitoraggi floristico-vegetazionali
RE	21	Divieto di immissione di pesci nelle pozze di abbeverata
RE	22	Obbligo a realizzare gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo compreso fra il 30 settembre e il 31 dicembre. Obbligo di mantenere in loco, in una distanza massima di 100 metri dalla pozza, e per un arco temporale di almeno un anno, il materiale di scavo proveniente dagli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio
RE	23	Divieto di introduzione e di coltivazione di colture annuali OGM

ATTIVITÀ FORESTALE		
RE	24	Qualunque intervento di utilizzazione, sia esso subordinato ad un'autorizzazione o meno, deve essere accompagnato da una segnalazione/richiesta di taglio. In detta segnalazione/richiesta va specificato se nell'area oggetto di intervento o nelle sue immediate adiacenze, fino ad una distanza pari a 100 metri dal confine esterno dell'area oggetto di utilizzazione, nonché lungo le linee di eventuale esbosco, vi siano piante con cavità anche solo potenzialmente idonee ad ospitare specie animali di interesse comunitario, oppure alberi con nidi di uccelli di interesse comunitario, oppure arene di canto/zone di nidificazione di galliformi. In seguito a detta segnalazione/richiesta di taglio, deve essere effettuato un sopralluogo da parte di personale qualificato del Corpo Forestale Regionale, o dell'Ente gestore, o indicato da questo, per le opportune verifiche ed eventuali integrazioni. In presenza di queste piante/aree, le utilizzazione non potranno essere svolte nel periodo compreso fra il 1° di marzo e il 30 giugno. In presenza di accertate aree riproduttive (zone di nidificazione o di allevamento della covata) del gallo cedrone, le utilizzazioni sono ugualmente precluse nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno, fino a una distanza di 100 metri dall'area ritenuta sensibile. Tale distanza vale anche per le linee di eventuale esbosco o di avvicinamento all'area di utilizzazione con mezzi motorizzati che avvenga al di fuori della viabilità silvo pastorale
RE	25	Divieto di effettuare attività selvicolturali nella Riserva forestale della valle del Rio Nero (<i>"Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione" L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67</i>)
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila. Divieto di effettuare utilizzazioni forestali nell'Area di rispetto faunistico del M. Chila nel periodo compreso fra i 1 di gennaio e il 15 di giugno
RE	27	Rilascio di 2 alberi vivi per ettaro di grandi dimensioni (diametro superiore a 50 cm, se presenti) e/o con cavità di nidificazione utilizzate dai Picidi (in particolare abete bianco e faggio). In assenza di piante di grandi dimensioni, vanno rilasciate comunque 2 piante a ettaro, da lasciare alla libera evoluzione, scelte fra le più grandi del popolamento. Dette piante vanno segnalate in modo chiaro ed evidente, in modo che nel corso delle utilizzazioni possano essere riconoscibili. Le piante vanno rilasciate in modo sparso. L'unità minima di riferimento per il computo del numero di piante da rilasciare è la particella forestale o, in caso di assenza del particellare, una superficie pari a 20 ettari
RE	28	Divieto di taglio di alberi che presentino cavità idonee alla nidificazione di specie di interesse comunitario e/o che ne ospitino i nidi, non necessariamente in cavità: RE33

PESCA		
<i>Le specie di pesci presenti (Fonte dati Ente Tutela Pesca - ETP), versano in uno stato di conservazione buono in Regione; pertanto non si è ritenuto di dover attivare misure regolamentari o di gestione attiva specifiche, garantendo la conservazione di tali specie attraverso attività di monitoraggio a cura dell'ETP nonché la tutela degli habitat di gravitazione delle stesse."</i>		
RE	39	Art 1. divieto di utilizzare come esca pesce vivo non appartenente a specie autoctone Art 2. obbligo di valutazione d'incidenza per gli interventi di immissione per fini di pesca. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura, Art 3. è vietata l'individuazione di nuovi tratti di acque idonee alle gare di pesca, Art 4. obbligo di valutazione d'incidenza per le gare di pesca

TURISMO E FRUIZIONE DELL'AREA		
RE	40	L'Ente gestore, sulla base del risultato dei monitoraggi, può individuare eventuali altre aree sensibili nelle quali limitare le attività di escursionismo, climbing, torrentismo, sci fuori pista, ecc.
RE	41	Obbligo di nulla osta da parte dell'Ente gestore per tutte le attività organizzate legate alla fruizione agonistica del territorio
RE	42	Obbligo di valutazione di incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento superiore alle 500 unità, in relazione al tipo di evento e alle aree coinvolte. Il numero viene determinato sulla base delle presenze dell'anno precedente o, in assenza di queste, su stime motivate.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE		
RE	43	Il programma di escavazione dovrà essere svolto attraverso più lotti funzionali, ai quali far corrispondere l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale

INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA		
RE	44	Divieto di alterazione del tratto di T. Mea Sono fatti salvi gli interventi legati alla sicurezza idraulica previa autorizzazione dell'Ente gestore.

RIFIUTI E ALTRI ELEMENTI INQUINANTI		
-------------------------------------	--	--

RE	45	Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti
RE	46	Divieto di emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate

ALTRE MISURE GENERALI DI TUTELA		
RE	47	Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombinatura della rete idrografica minore.
RE	48	Divieto di introduzione di specie vegetali alloctone, definite ed elencate nell'inventario della flora alloctona d'Italia (Celesti-Grappaw et al., 2010) o di specie che comunque non siano definite come spontanee nella check-List del Friuli-Venezia Giulia (Poldini et al., 2001)
RE	49	Divieto di introduzione di specie animali alloctone

MONITORAGGI		
RE	50	Il rilascio di permessi per attività di ricerca viene effettuato dall'Ente gestore, previa presentazione di scopi e modalità previste per l'attività.

MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE		
3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea		
3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>		
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea
RE	51	Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione, intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	52	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 m
RE	53	Divieto di riduzione delle portate idriche nella fascia di pertinenza dell'habitat

RE	54	Divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat
RE	55	Divieto di escavazione in alveo ed in aree peri-alveali e peri-golenali, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico, le esigenze di ricalibrazione dell'alveo volte al mantenimento degli equilibri dinamici e morfologici

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4060: Lande alpine e boreali

4070*: Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

4080: Boscaglie subartiche si *Salix* spp.

RE	56	Divieto di realizzazione di imboscimenti e nuovi impianti selvicolturali
----	----	--

MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE

5130: Formazioni di *Juniperus communis* su brughiere e prati calcarei

RE	56	Divieto di realizzazione di imboscimenti e nuovi impianti selvicolturali
----	----	--

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

6150: Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6230*: Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneralia villosae*)

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine

RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea
RE	57	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche. È fatta salva la possibilità di effettuare concimazioni con letame maturo sull'habitat 6150 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (cfr. Carta degli habitat Natura 2000)
RE	58	6430: Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	59	6510: Divieto di trasformazione a pascolo intensivo

HABITAT ROCCIOSI E GROTTE		
8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		
8240*: Pavimenti calcarei		
8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		
8340: Ghiacciai perenni		
RE	60	Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	61	Divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture.

HABITAT ROCCIOSI E GROTTE		
8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		
<i>Le misure valgono per le grotte interne ad un'area Natura 2000. A tal fine non è da valutare solo l'ingresso, ma anche lo sviluppo della cavità. Nel caso che la cavità si sviluppi al di sotto di un territorio inserito in Rete Natura 2000, la grotta è da considerarsi interna al sito.</i>		
RE	62	Per le spedizioni esplorative, obbligo di richiedere all'Ente gestore l'autorizzazione.
RE	63	Per le spedizioni esplorative, obbligo di consegnare all'Ente gestore dell'area SIC, entro tre mesi dall'ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte. Entro un anno dall'ultimazione della spedizione vanno forniti anche i rilievi eseguiti.
RE	64	Obbligo di inviare copia di eventuali pubblicazioni inerenti l'attività all'Ente gestore.
RE	65	In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chiroterri, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri, e arrecare disturbi agli stessi.

RE	66	Non danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità.
RE	67	La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente gestore, per comprovata reale motivazione scientifica.
RE	68	L'Ente gestore potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente.

FORESTE		
91K0: Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)		
9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>		
9410: Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)		
9420: Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o di <i>Pinus cembra</i>		
9530*: Pinete (sub) mediterranee di pini neri endemici		
RE	69	È vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat.
RE	70	9180*: divieto di governo a ceduo.
RE	71	9180*: divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, uso ittigenico, od altro uso nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.
RE	72	9180*: divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat.
RE	73	9410, 9530*: divieto di eseguire interventi selvicolturali che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE VEGETALI

OMBRELLIFERE		
1604: <i>Eryngium alpinum</i> L. (Regina delle Alpi)		
RE	81	Divieto di raccolta e possesso, salvo che per motivi di ricerca, debitamente autorizzata dall'Ente gestore e dagli altri Enti competenti

CAMPANULACEE		
4068 <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC. (Campanella odorosa) - 4071 <i>Campanula zoysii</i> Wulfen (Campanula di Zois)		
RE	74	Divieto di raccolta e possesso, salvo che per motivi di ricerca, debitamente autorizzata dall'Ente gestore e dagli altri Enti competenti

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE ANIMALI

Oltre alle norme già riportate in precedenza, soprattutto fra le misure generali legate all'attività forestale, valgono le seguenti misure:

FALCONIFORMI		
A072 <i>Pernis apivorus</i> (Falco pecchiaiolo) - A073 <i>Milvus migrans</i> (Nibbio bruno) - A080 <i>Circaetus gallicus</i> (Biancone) - A078 <i>Gyps fulvus</i> (Grifone) – A076 <i>Gypaetus barbatus</i> (Gipeto) - A091 <i>Aquila chrysaetos</i> (Aquila reale) - A103 <i>Falco peregrinus</i> (Falco pellegrino)		
RE	75	Divieto di utilizzo di ratticidi e topicidi. Viene consentito il solo utilizzo di sostanze ad azione rapida
RE	76	Divieto di avvicinamento alle pareti di roccia dove nidificano i rapaci con velivoli di qualsivoglia tipologia onde evitare il disturbo, escluse le operazioni di soccorso alpino, protezione civile o di qualche altra forza di sicurezza pubblica. Le aree sensibili verranno individuate dall'Ente gestore sulla base di monitoraggi e studi
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

GALLIFORMI		
A104 <i>Bonasa bonasia</i> (Francolino di monte) - A108 <i>Tetrao urogallus</i> (Gallo cedrone) - A408 <i>Lagopus muta helveticus</i> (Pernice bianca) - A409 <i>Tetrao tetrix</i> (Fagiano di monte) – A412 <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (Coturnice)		
RE	77	<i>Bonasa bonasia</i> , <i>Alectoris graeca saxatilis</i> : Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

PICIFORMI		
A236 <i>Dryocopus martius</i> (Picchio nero) - A241 <i>Picoides tridactylus</i> (Picchio tridattilo) - A234 <i>Picus canus</i> (Picchio cenerino)		
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

GRUIFORMI		
A122 <i>Crex crex</i> (Re di quaglie)		

RE	78	Divieto di attività cinofila (addestramento ed allenamento, gare e prove cinofile) così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007), nei periodi riproduttivi (maggio-giugno) e nei siti di riproduzione individuati nella cartografia degli habitat di specie. Eventuali ulteriori aree potranno essere definite dall'Ente gestore sulla base dei risultati dei monitoraggi
----	----	---

FALCONIFORMI		
<i>A072 Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo) - A073 Milvus migrans (Nibbio bruno) - A080 Circaetus gallicus (Biancone) - A078 Gyps fulvus (Grifone) - A076 Gypaetus barbatus (Gipeto) - A091 Aquila chrysaetos (Aquila reale) - A103 Falco peregrinus (Falco pellegrino)</i>		
STRIGIFORMI		
<i>A215 Bubo bubo (Gufo reale) - A223 Aegolius funereus (Civetta capogrosso) - A217 Glaucidium passerinum (Civetta nana) - A220 Strix uralensis (Allocco degli Urali)</i>		
GALLIFORMI		
<i>A104 Bonasa bonasia (Francolino di monte) - A108 Tetrao urogallus (Gallo cedrone) - A408 Lagopus muta helveticus (Pernice bianca) - A409 Tetrao tetrix (Fagiano di monte) - A412 Alectoris graeca saxatilis (Coturnice)</i>		
GRUIFORMI		
<i>A122 Crex crex (Re di quaglie)</i>		
PICIFORMI		
<i>A236 Dryocopus martius (Picchio nero) - A241 Picoides tridactylus (Picchio tridattilo) - A234 Picus canus (Picchio cenerino)</i>		
RE	79	Oltre alle misure puntualmente indicate nel piano, l'Ente gestore può porre limitazione delle attività sportivo/ricreative e forestali nei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione individuati sulla base dei risultati dei monitoraggi. Indicativamente, i periodi riproduttivi sono così definiti: Falconiformi (grifone escluso): (febbraio-luglio) Grifone: tutto l'anno Strigiformi: gennaio – maggio Galliformi: marzo – giugno Re di quaglie: maggio – giugno Picidi: marzo – luglio

LEPIDOTTERI1065 - 1072 *Erebia calcaria* - 1078* *Callimorpha quadripunctaria*

RE	80	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati dall'Ente gestore per scopo scientifico o didattico
----	----	--

COLEOTTERI1083 *Lucanus cervus* (Cervo volante) - 1087* *Rosalia alpina* (Rosalia alpina) - 1088 *Cerambyx cerdo* (Cerambycidae della quercia) - 1089 *Morimus funereus* (Cerambycidae funereo)

RE	80	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati dall'Ente gestore per scopo scientifico o didattico
----	----	--

CROSTACEI1092 *Austropotamobius pallipes* (Gambero di fiume) 1093 *Austropotamobius torrentium* (Gambero di torrente)

RE	82	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni
----	----	--

PETROMIZONTIFORMI1097 *Lethenteron zanandreae* (Lampreda padana)

RE	83	Divieto di utilizzo come esca viva
----	----	------------------------------------

CIPRINIFORMI1115 *Chondrostoma genei* (Lasca)Allegato: II della Direttiva 92/43/CEE (*Chondrostoma genei*, *Leuciscus souffia* e *Cobitis taenia*), II e V (*Barbus plebejus*)

RE	84	Divieto di utilizzo come esca viva
----	----	------------------------------------

CAUDATI1167 *Triturus carnifex* (Tritone crestato) - 1193 *Bombina variegata* (Ululone dal ventre giallo)

RE	85	Divieto di introdurre predatori acquatici in pozze e raccolte d'acqua
----	----	---

CHIROTERI1303 *Rhinolophus hipposideros* (Ferro di cavallo minore) - 1304 *Rhinolophus ferrumequinu* (Ferro di cavallo maggiore) - 1307 *Myotis blythii* (Vespertilio minore o vespertilione di Blyth) - 1308 *Barbastella barbastellus* (Barbastello) - 1310 *Miniopterus schreibersi* (Miniottero comune) - 1323 *Myotis bechsteini* (Vespertilio di Bechstein) - 1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)

RE	86	Nelle grotte e cavità sotterranee individuate dal Piano di gestione: Art 5. divieto di accesso non autorizzato in periodo di svernamento di colonie di chiroterri Art 6. divieto di illuminazione in caso di presenza di colonie di chiroterri Art 7. utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroterri nel caso di chiusura delle entrate
RE	87	Divieto di realizzare opere che rendano accessibili ad un vasto pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico in cui siano presenti colonie di chiroterri o altra fauna di interesse comunitario
RE	88	In tutti gli ambienti ipogei, o tratti di essi, interessati dalla presenza di chiroterri, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri e arrecare disturbi agli stessi.

ALLEGATO II – Attività di pascolo

Nelle more della redazione del Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, all'interno del Parco l'attività di pascolo bovino sulle aree di proprietà pubblica è previsto nelle aree di seguito indicate in tabella 1

Tabella 1

Comune	Proprietà	Località	Foglio	Mappale	Superficie
Resia	Comune di Resia	Malga Coot	76	29 – 30 – 31 – 32 – 36 - 39	Ha 44,00
Venzone	Comune di Venzone	Confin-Campidello	23	1-3-8-58	Ha 50,00

Ai fini della conservazione delle aree concesse all'attività di monticazione nell'ambito del Parco, il carico massimo per ogni stagione (giugno-settembre) non potrà superare:

- le 30 UBA per l'area di Malga Coot
- le 40 UBA per l'area di Confin-Campidello

L'attività di pascolo su aree di proprietà pubblica con bestiame ovino e caprino viene svolta stagionalmente sulle superfici concesse dalle Amministrazioni comunali proprietarie dei terreni con specifici contratti d'affitto.

Le aree interessate sono riportate in tabella 2.

Tabella 2

Settore	Comune (Codice pascolo)	Proprietà	Località	Foglio	Mappale	Superficie
1	Resia (092UD06P)	Comune di Resia	Malga Nischiuarch e Plagna alta	79	22-23	Ha 84,21
				91	10-11-12- 13-34-36	
1	Resia (092UD02P)	Comune di Resiutta	Malga Canin	75	5-15-17- 18-19-20 - 25 parz. – 26 parz. – 35 parz.	Ha 51,29
2	Resia (092UD03P)	Comune di Resia	Casera Caal	88	3-7-8-9-10- 11-13-14- 15-16-17- 18-19-20- 25-26	Ha 102,36
2	Resia (092UD04P)	Comune di Resia	Pian delle Manze	91	15-20-25- 39-43-44- 49-50	Ha 10,67

2	Lusevera -	Comune di Lusevera	Valle Mea (varie aree)	4	11-13-15- 17	Ha 170,55
				5	1-2-3-40	
				8	1-8	

Altre aree di proprietà privata all'interno del Parco vengono pascolate con accordi di tipo privatistico che interessano generalmente le seguenti zone:

Settore	Comune	Località
1	Resia	Ex casera Nische/Monte Nische
1	Resia	Loc. Jama
1	Resia	San Anna di Carnizza
2	Lusevera	Valle Mea (ex poligono)

Ai fini della conservazione delle aree concesse a fini pascolivi nell'ambito del Parco, il carico massimo di ovini-caprini per ogni stagione (giugno-settembre) non potrà superare i 1000 capi per ognuno dei due settori come individuati in tabella 2.

Sono consentiti previo parere preventivo dell'Ente parco il posizionamento di recinzioni per gli stalli notturni del gregge anche con l'utilizzo, qualora ritenuti compatibili, di supporti mediante pali permanenti.

Viene altresì consentito previo parere preventivo dell'Ente parco e per il solo periodo di pascolo, il posizionamento di moduli abitativi anche elitrasmportati a disposizione dei pastori.

Oltre a quanto stabilito nel Regolamento del Parco e nelle Misure di conservazione del SIC, in tutto il Parco, nel caso di pascolo stagionale delle greggi, è obbligatoria la consegna all'Ente parco, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del pascolamento, da parte di ciascun proprietario di greggi, di un "Rapporto di pascolo" ante-alpeggio, secondo lo schema riportato di seguito finalizzato alla verifica, da parte dell'Ente parco, che le attività si svolgano nel rispetto dei limiti di tutela delle componenti naturalistiche dell'area protetta; analogo rapporto post-alpeggio andrà quindi consegnato all'Ente parco entro 10 giorni dalla conclusione del pascolamento nell'area Parco.

In ogni caso è dovuto al proprietario del gregge o delle mandria l'onere del ripristino delle tratte sentieristiche attraversate (ripristino massicciate, pulizia piano viario da eventuali sassi ecc.), qualora danneggiate, nonché l'onere per ogni altro danneggiamento recato all'interno dell'area Parco.

L'Ente parco, anche attraverso il personale di vigilanza, provvederà ad effettuare i relativi controlli, al fine di garantire il rispetto delle presenti norme.

La mancata o tardiva comunicazione del "Rapporto di pascolo" comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento del Parco, salvo altre sanzioni qualora erogabili.

SCHEDA PER IL RAPPORTO DI INIZIO ATTIVITÀ DI PASCOLO (“ANTE ALPEGGIO”)

AREA DI PASCOLO: _____

Data di inizio pascolo nell'area	
Data presunta di fine pascolo nell'area	
Cartografia dell'area e superficie (ettari) che si intende pascolare	
Numero di capi (ovini, caprini, asini, ecc.)	
Localizzazione punti delle soste notturne	
Strade, sentieri, alvei per l'accesso all'area	

SCHEDA PER IL RAPPORTO DI FINE ATTIVITÀ DI PASCOLO (“POST ALPEGGIO”)

AREA DI PASCOLO: _____

Data di inizio pascolo	
Data di fine pascolo	
Cartografia dell'area e superficie (ettari) effettivamente pascolata	
Numero di capi (ovini, caprini, asini, ecc.)	
Localizzazione punti delle soste notturne	
Problemi riscontrati	

ATTENZIONE:

Va compilata e trasmessa una scheda per ciascuna delle aree di pascolo sotto indicate ANTE e POST alpeggio:

- Malga Nischiuarch
- Plagna alta (Zajavor)
- Malga Canin
- Loc. Jama
- Ex casera Nische/Monte Nische
- San Anna di Carnizza
- Casera Caal
- Pian delle Manze
- Valle Mea (ex. Poligono militare)
- Valle Mea (altre aree)

ALLEGATO III - Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di Sopra

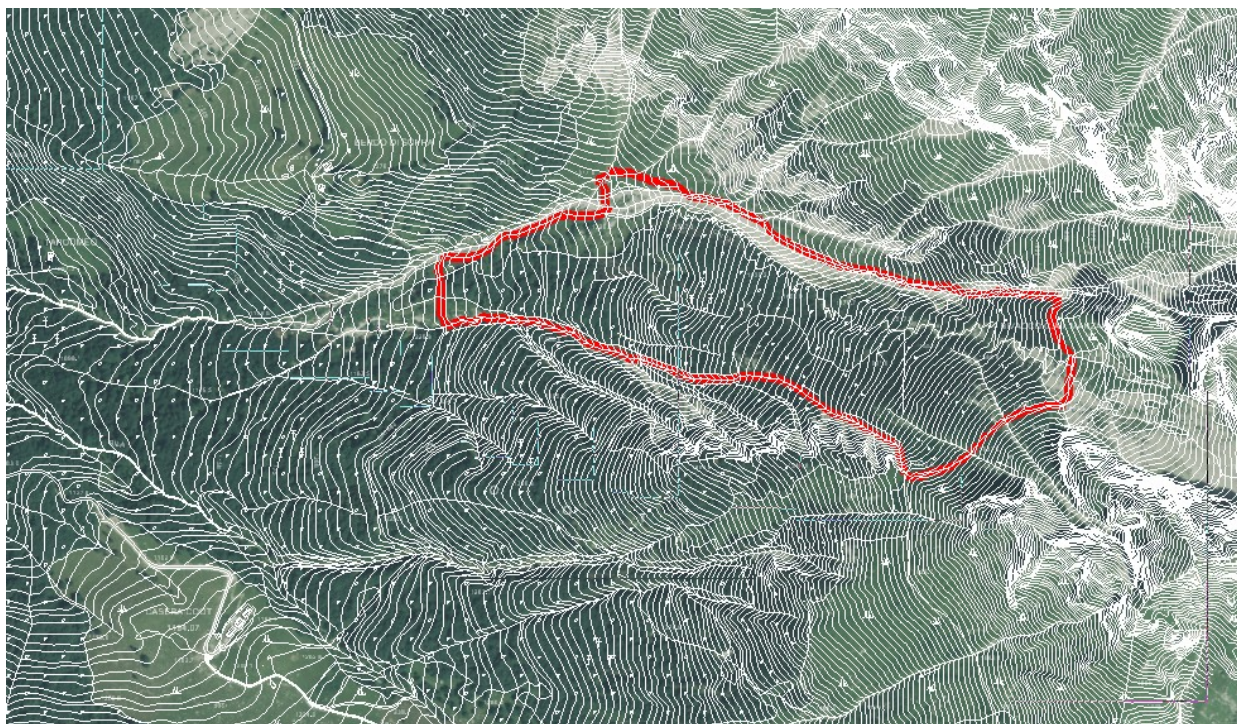
La Riserva come individuata nella cartografia sotto riportata racchiude l'areale locale della stazione di *Callianthemum coriandriifolium*, rara Ranunculacea a fiore bianco, ritrovata nel 2004 dal prof. L. Poldini nella sezione A.IV.9646 (Berdo di Sopra). Si tratta di una pianta nuova per la regione il cui areale continuo gravita solo nelle parti più interne delle Alpi; non è presente né in Veneto né in Slovenia e pertanto assume carattere relittico per il Friuli Venezia Giulia.

La Riserva tutela inoltre la preziosa sorgente che sgorga a quota m 1340 slm, dalla quale viene prelevata gran parte dell'acqua necessaria per la gestione del complesso malghivo-agrituristico di Coot, nonché per l'approvvigionamento del pascolo di Berdo di Sopra.

La tutela è necessaria considerando che anche il solo transito dei greggi transumanti potrebbe comportare intense movimentazioni del ghiaione da dove sgorga l'acqua, con possibili modifiche della falda superficiale.

Entro il perimetro rilevabile in cartografia è pertanto vietato il transito delle greggi transumanti.

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento del Parco.



ALLEGATO IV – Linee Guida per gli interventi sul patrimonio edilizio storico

(spostato nell'allegato VI)

Una serie di criteri generali possono essere enunciati per intervenire sugli edifici in un'ottica contemporanea di recupero, nel rispetto dell'edilizia minore antica e per valutare i progetti stessi:

1. ~~Non pretendere di trasformare forzatamente l'edificio antico in un alloggio moderno: schemi funzionali astratti porterebbero a introdurre a forza nell'edificio preesistente, nato da tutt'altre esigenze, un concetto di casa, nato per altri luoghi o per edifici di nuova costruzione;~~
2. ~~evitare di scegliere dall'inizio riferimenti tipologici estranei all'edificio da recuperare, le cui singolarità e specificità possono invece suggerire valutazioni distributive e funzionali originali;~~
3. ~~evitare i rivestimenti e le decorazioni in evidente contrasto con la sobrietà dell'architettura antica;~~
4. ~~usare, quando sostenibile, il criterio di minima trasformazione strutturale e tipologica, che si concilia con la riduzione di spesa di intervento;~~
5. ~~verificare se la necessità di aprire nuovi vani porta o finestra possa trovare nel ripristino di antiche aperture tamponate una soluzione non ulteriormente traumatica;~~
6. ~~analogamente per le aperture di grandi dimensioni (ex fienili o annessi rurali in genere), che potrebbero risultare sovrabbondanti per la nuova destinazione degli interni e inadatte alle caratteristiche dei serramenti consueti, verificare l'opportunità di evitarne il tamponamento e trarre spunto per realizzare invece soluzioni specifiche per il caso;~~
7. ~~cercare di risolvere le esigenze di illuminazione e di areazione con la realizzazione di nuove aperture anziché con l'ampliamento di quelle originarie. Le aperture ingrandite si sovrappongono alle esistenti cancellandone la traccia ed intervengono a modificare spesso negativamente la composizione formale della facciata e l'originale equilibrio di pieni e di vuoti;~~
8. ~~l'installazione di impianti tecnologici, quali quello elettrico o per il riscaldamento, per le difficoltà che si incontrano nel ricavare nelle strutture miste in pietrame le sedi delle condutture, può essere eseguita, solo nelle parti interne, con le condutture lasciate a vista o con contropareti.~~

1. Murature

~~In linea generale, l'aspetto finale della muratura esterna deve risultare simile a quello originario. L'intervento sulla superficie esterna delle murature in pietrame faccia vista esistenti dovrà essere limitato ad una semplice stilatura grezza delle interconnessioni, avendo cura di impiegare malte che, anche mediante l'utilizzo di ossidi, una volta essiccate abbiano un aspetto finale, per colore e scabrosità della superficie del tutto simile a quello delle malte originarie ed avendo cura di lasciare bene in vista, anche mediante successivo lavaggio, le superfici esterne degli elementi lapidei. Soltanto eccezionalmente, per murature di natura particolarmente scadente, negli interventi in edifici parzialmente crollati o che necessitano di ricostruzione, è ammessa, oltre al rifacimento della facciata in pietrame a vista, un'intonacatura generale al grezzo in malta bastarda o calce spenta avente le caratteristiche sopra indicate; è esclusa la tinteggiatura.~~

~~Sarà possibile l'utilizzo di laterizi per distinguere la separazione fra la parte restaurata e quella ricostruita.~~

~~Nell'esecuzione di coibentazione si dovrà fare in modo di non alterare l'aspetto esterno dei fabbricati con pietrame faccia a vista.~~

2. Pareti perimetrali in legno

~~Le superfici esterne sia in tronchi o travi sovrapposte che in tavole, dovranno essere realizzate con legno della stessa essenza di quella originaria, trattate esclusivamente con prodotti antitarlo e impregnanti di colore neutro che non~~

~~alterino il colore naturale del legno in modo di consentire la naturale trasformazione del colore e della finitura della superficie lignea, ed essere impiegate con le medesime modalità costruttive impiegate nelle pareti originarie, ovvero mantenendo forma, dimensioni e tecnica di posa dei singoli elementi lignei delle pareti originari relativamente a dimensione delle travi, delle tavole e delle relative fugature, sistema di fissaggio e posizionamento rispetto l'orditura portante ecc.~~

3. Aperture

Per le parti esterne le aperture esistenti devono, se possibile, essere conservate nella loro forma e disposizione. Nel caso di aperture chiaramente modificate da interventi recenti va valutata la possibilità di ripristinare la situazione originaria. Le aperture esistenti possono essere rispettate anche quando queste si trovano in posizioni inconsuete rispetto agli ambienti generati dalla nuova distribuzione interna, ad esempio le finestre con la linea di davanzale molto bassa o molto alta rispetto al pavimento, utilizzandole come incentivo a creare soluzioni alternative ai consueti modelli abitativi.

Vanno evitati gli interventi che comportino la perdita di elementi significativi quali: stipiti, pietre di bella fattura o incise con scritte, ecc.

L'eventuale necessità di maggior luminosità interna deve essere soddisfatta privilegiando il ricorso a nuove aperture complementari, simili alle esistenti, piuttosto che con la modifica e l'ampliamento di quelle esistenti, quando esistano le condizioni per realizzare tale operazione senza recare pregiudizio all'organismo esistente.

Le aperture originarie dovrebbero comunque risultare sempre individuabili.

E' possibile, allo scopo di ventilare ed illuminare parzialmente i locali di sottotetto, disporre dietro il lato interno del tavolato di tamponamento dei serramenti vetrati in modo che la luce e l'aria che passa attraverso alle fughe tra tavola e tavola contribuisca anche se solo in maniera parziale all'illuminazione e ad alla ventilazione dei locali; a tale scopo è ammessa, in fase di rifacimento del tavolato di tamponamento di allargare le fughe tra le tavole fino a cm 9. Nei tamponamenti vanno utilizzate tavole in legno di larghezza variabile non verniciate, sono escluse le perlature. Sono esclusi i serramenti in alluminio anodizzato.

4. Tetti

~~I tetti dei fabbricati rurali dovranno essere conservati o sostituiti nella loro forma originaria mantenendone la struttura lignea, la forma, la pendenza e l'orientamento delle falde ed il manto di copertura qualora sia quello originario. Possono essere sostituiti gli elementi lignei ammalorati. Nel caso di tetti crollati va utilizzata comunque una struttura lignea riproponendo forma, la pendenza e l'orientamento delle falde originarie. Per le nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni simili al contesto: sono esclusi i tetti a padiglione e piani.~~

Per l'illuminazione degli spazi di sottotetto andranno ricercate soluzioni coerenti mediante l'apertura di forature nei due timpani o lucernai. Nuovi abbaini o finestre a tasca sono vietati.

5. Scale esterne e ballatoi

Le scale esterne di accesso ai ballatoi, in pietra o legno, e i ballatoi in legno possono essere conservati o sostituiti mantenendo le caratteristiche originarie. Nel caso di rivestimento degli scalini esterni sono da evitare le piastrelle o il porfido; è da preferire il rivestimento con lastre uniche in pietra. I ballatoi devono essere in legno. Ove esistenti vanno mantenuti o ripristinati i ballatoi secondo la tipologia edilizia tradizionale (es. in Val Resia inseriti nel prolungamento delle murature laterali).

6. Corpi aggiunti

~~I corpi aggiunti a carattere provvisorio in palese contrasto con l'impianto originario del fabbricato quali tettoie, box e rimesse dovranno essere eliminati. Le quantità volumetriche possono essere riutilizzate per ampliamenti più coerenti con l'edificio principale.~~

7. Spazi esterni

~~I movimenti terra necessari ad effettuare scavi per l'interramento di tubazioni, serbatoi o per la formazione di intercapedini dovranno prevedere alla fine dei lavori la sistemazione del terreno e l'inerbimento utilizzando specie erbacee locali.~~

~~La pavimentazione delle aree esterne andrà eseguita secondo tecniche che si rifanno a modelli locali.~~

ALLEGATO IV – Scheda di rilevamento degli edifici isolati

Scheda di rilevamento degli edifici isolati come da art. 16 norme di attuazione

Comune di	Data rilievo
Località	Quota slm
Nome Stavolo	Latitudine
Anno ultima fruizione	Longitudine
Foglio e mappale	

localizzazione su CTR

localizzazione su catasto

Note sintetiche

numero piani	n.
superficie coperta	mq
altezza gronda	m
Breve descrizione	

Accessibilità		Km	Minuti	Note
Strada per tutti gli autoveicoli				
Strada per trattori e 4x4				
Sentiero agibile				
Interessato da percorso CAI	n.			

Visuali	nord	sud	est	ovest	valle	monte

Uso del suolo/presenza di infrastrutture		Note (stato)
Terrazzamenti		
Cisterna per l'acqua (visibile)		
Orto		
Alberi da frutto		
Zona prativa di pertinenza		

linee elettriche		
Altre infrastrutture distaccate (*)		

(*) es.:Teleferiche, essiccatoi, generatori elettrici, cisterne in plastica ecc. (specificare sotto)

--

Condizioni di degrado	Generale	Murature	Porte	Finestre	Ballatoi	Copertura
mancante						
Rudere/distrutto						
Parzialmente crollato						
Abbandonato/degradato						
Suff.conservato						
Ben conservato						
Ristrutturato/sostituito						

Funzioni/destinazioni d'uso	Stalla	Fienile	Abitazione	Altro
Funzioni originarie				
Funzioni attuali				

Ampliamenti/aggiunte/modifiche	Manto di copertura attuale		Note
Ampliamenti	Coppi		
Tettoie	Altre tegole		
Pannelli solari	Lamiera		
Caminetti esterni	Scandole		
Altro (riportare in note)	Altro (riportare in note)		

STRUTTURA (ove individuabile)

muratura portante

laterizio	
pietra	
calcestruzzo	
altro	

solai

legno	
latero/cemento	

SERRAMENTI (se esistenti)

legno	
altro	

SCURI (se esistenti)

legno	
altro	

SCALE ESTERNE

legno	
pietra	
altro	

FRONTI DI INTERESSE STORICO

se presenti

lato SUD	NORD	EST	OVEST

ELEMENTI PUNTUALI DI INTERESSE STORICO se presenti

lato SUD	NORD	EST	OVEST

documentazione fotografica

- dei quattro lati dell'edificio
- delle pertinenze
- degli elementi caratteristici

ALLEGATO V – Descrizione dei confini del Parco

Modalità di lettura

Guardando la rappresentazione grafica del Parco su CTRN scala 1:10.000 la descrizione dei confini viene fatta partendo da Resiutta loc. Povici alla fine del sentiero CAI n. 743 che arriva da Borgo Cros e prosegue verso Resia, quindi verso Chiusaforte, verso il limite con la Repubblica di Slovenia, ancora verso Resia nella zona di Ucea, quindi verso Lusevera, Venzona, Moggio Udinese e rientro a Resiutta.

I singoli tratti descritti vengono identificati con un numero, il Comune dove si trovano, dove inizia e dove finisce il tratto descritto, le relative quote di inizio e fine, la descrizione di quello che è il perimetro in quel tratto e eventuali precisazioni che riguardano il tratto descritto.

ID	Comune	Limite perimetro		Quota (slm)	Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
01	Resiutta	da	Fine sentiero CAI 743	327	Bordo esterno strada comunale	Strada e piazzole di sosta non sono nel Parco
		a	Ponte su Rio Resartico	346		
02	Resiutta	da	Ponte su Rio Resartico	346	Sponda sinistra Rio Resartico	Il Rio Resartico non è nel Parco
		a	Briglia su Rio Resartico di quota 435	435		
03	Resiutta	da	Briglia su Rio Resartico di quota 435	435	Linea di congiunzione fra fine briglia su sponda destra e terra armata	La briglia è nel Parco
		a	Inizio terra armata di sostegno su strada di servizio	440		
04	Resiutta	da	Inizio terra armata di sostegno su strada di servizio	440	Base terra armata di sostegno	La strada è nel Parco
		a	Fine impluvio sopra terra armata sostegno su strada di servizio	445		
05	Resiutta	da	Fine impluvio sopra terra armata sostegno su strada di servizio	445	Impluvio versante nord Monte Spic sino a cresta quote 1302.5-1320.7-1311.12-1307.6 – sella a nord vetta Criuze a quota 1280,0	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvi o con armi da caccia.
		a	Sella a nord vetta Criuze di q. m 1280.0	1280.0		
06	Resia	da	Sella a nord vetta Criuze di q. m 1280.0	1280.0	Impluvio versante est sino al Rio Iacimen, quindi Rio Iacimen sino al sentiero CAI n. 703	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvi
		a	Sentiero CAI n. 703	560		

						o con armi da caccia
07	Resia	da	Sentiero CAI n.703	560	Sentiero CAI n. 703	Il sentiero non è nel Parco
		a	Attraversamento alveo rio Quice a q. 637,4	637,4		
08	Resia	da	Attraversamento alveo rio Quice a q. 637,4	637,4	(Rio Quice) Ouzi Potok	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvi o con armi da caccia
		a	Sella a quota 1404,9 sotto cima Monte Cuzzer	1404,9		
09	Resia	da	Sella a quota 1404,9 sotto cima Monte Cuzzer	1404,9	Linea retta tra i due punti quota	
		a	Incrocio sentiero CAI n. 707 a q. 1404,9	1404,9		
10	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 707 a q. 1404,9	1404,9	Sentiero CAI n. 707	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Forca Tasacuzzer (m 1231)	1231.0		
11	Resia	da	Forca Tasacuzzer (m 1231)	1462.5	Sentiero CAI n. 707	Il Sentiero non è nel Parco,
		a	Incrocio sentiero CAI. n.703	741,4		
12	Resia	da	Incrocio sentiero CAI. n. 703	741,4	Sentiero CAI n. 703	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada forestale Barman	616		
13	Resia	da	Incrocio strada forestale Barman	616	Strada forestale Barman	La strada non è nel Parco
		a	Strada Comunale Lischiazze – P.te Tana Barman	576,2		
14	Resia	da	Strada Comunale Lischiazze – P.te Tana Barman	576.2	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Sella Carnizza	1090.0		
15	Resia	da	Sella Carnizza	576.0	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio strada per San Anna di Carnizza (Stavoli Gniviza)	1079.9		
16	Resia	da	Incrocio strada per San Anna di Carnizza (Stavoli Gniviza)	1079,9	Strada comunale	La strada non è nel Parco (Deroga al divieto di transito sino a Sant Anna di Carnizza)
		a	Inizio impluvio Rio Ucea lungo strada per Sant Anna di Carnizza	1080,0		
17	Resia	da	Inizio impluvio Rio Ucea lungo strada per Sant Anna di Carnizza	1080.0	Impluvio alto Rio Ucea	Le acque sono nel

		a	Incorcio impluvio anonimo q. 1045	1045		Parco
18	Resia	da	Incorcio impluvio anonimo q. 1045	1079,9	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Tombotto su muro q. 1060	1060		
19	Resia	da	Tombotto su muro q. 1060	1060	Linea retta tra tombotto su muro e inizio sentiero CAI n. 731	
		a	Inizio sentiero CAI n. 731	1072,3		
20	Resia	da	Inizio sentiero CAI n. 731	1072,3	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	C.ra Nische	1348,3		
21	Resia	da	C.ra Nische	1348,2	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	Monte Chila (incrocio sentiero CAI n. 732/a)	1326,4		
22	Resia	da	Monte Chila (incrocio sentiero CAI n. 732/a)	1326,4	Sentiero CAI n. 732/a	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 732	1286,9		
23	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 732	1286,9	Sentiero CAI n. 732	
		a	Glivaz di Sopra q. 999	999,1		
24	Resia	da	Glivaz di Sopra q. 999	999,1	Strada vicinale (sentiero) fino a incrocio sentiero CAI n. 738 sopra gli stavoli Slatina inferiore	Il sentiero non è nel Parco
		a	Slatina inf. q. 810 – incrocio sentiero CAI n. 738	810		
25	Resia	da	Slatina inf. q. 810 – incrocio sentiero CAI n. 738	810	Strada vicinale (sentiero)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Fine strada vicinale su bordo frana sotto stavoli Slatina superiore	887,2		
26	Resia	da	Fine strada vicinale su bordo frana sotto stavoli Slatina superiore	887,2	Bordo frana	
		a	Inizio sentiero su impluvio q. 885	885		
27	Resia	da	Inizio sentiero su impluvio q. 885	885	Sentiero	Il sentiero non è nel Parco
		a	Barcaca (incrocio con Rio Tanacolze a q. 823,4)	885		
28	Resia	da	Barcaca (incrocio con Rio Tanacolze a q. 823,4)	823,4	Muri a secco (Masèris)	I vecchi muri a secco sono nel Parco
		a	Rio Cuciaz q. 880,3	880,3		
29	Resia	da	Rio Cuciaz q. 880,3	880,3	Impluvio Rio Ciuciaz	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio strada forestale per Saslatina	945		
30	Resia	da	Incrocio strada forestale per Saslatina	945	Strada forestale per Saslatina	La strada è nel Parco

		a	Incrocio impluvio anonimo q. 995	995		
30a	Resia	da	Incrocio impluvio anonimo q. 995	995	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Torrente Resia a q. 845	845		
31	Resia	da	Torrente Resia a q. 845	845	Torrente Resia/Rio Bila	Le acque sono nel Parco
		a	Guado di q. 970 (loc. Klen)	970		
32	Resia	da	Guado di q. 970 (loc. Klen)	970	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio strada di servizio alla località ta-za Mao	1025		
33	Resia	da	Incrocio strada di servizio alla località ta-za Mao	1025	Strada di servizio alla località ta-za Mao	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio impluvio q. 1030	1030		
34	Resia	da	Incrocio impluvio q. 1030	1030	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio impluvio anonimo q. 980	980		
34a	Resia	da	Incrocio impluvio anonimo q. 980	980	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 731 q. 1100	1100		
35	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 731 q. 1100	1100	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio vecchia strada vicinale (sentiero per Stavoli Besa) q. 935	935		
36	Resia	da	Incrocio vecchia strada vicinale (sentiero per Stavoli Besa) q. 935	935	Vecchia strada vicinale (Sentiero)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Stavoli Besa	930		
37	Resia	da	Stavoli Besa	930	Strada di servizio agli stavoli Beza	La strada non è nel Parco
		a	Tornante strada su Rio Toudule/Lasko Dul q. 887	915		
38	Resia	da	Tornante strada su Rio Toudule/Lasko Dul q. 887	915	Sentiero da tornante strada al Rio	Il sentiero non è nel Parco
		a	Rio Toudule/Lasko Dul q. 910	910		
39	Resia	da	Rio Toudule/Lasko Dul q. 910	910	Alveo Rio Toudule/Lasko Dul	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio o con armi da caccia.
		a	Incrocio sentiero CAI n. 642 q. 1401,4	1401,4		
40	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 642 q. 1401,4	1401,4	Sentiero CAI n. 642	Il sentiero non è nel

		a	C.ra Canin	1444		Parco; Casera Canin è nel Parco
41	Resia	da	C.ra Canin	1444	Sentiero CAI n. 642	Il sentiero non è nel Parco
		a	Quota 1041,30 lungo sentiero CAI n. 642	1041,3		
42	Resia	da	Quota 1041,30 lungo sentiero CAI n. 642	1041,3	Impluvio che scende al Rio Ronch	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvi o con armi da caccia
		a	Rio Ronch q. 805	805		
43	Resia	da	Rio Ronch q. 805	805	Rio Ronch	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvi o con armi da caccia
		a	Rio Ronch incrocio con ex sentiero CAI n. 642/a	1240		
44	Resia	da	Rio Ronch incrocio con ex sentiero CAI n. 642/a	1240	Sentiero (ex. CAI 642/a)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 634 (Ruderi Casera Grubia)	1465		
45	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 634 (Ruderi Casera Grubia)	1465	Sentiero CAI n. 634	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sella Grubia	2050		
46	Resia/Chiusaforte	da	Sella Grubia	2050	Sentiero CAI n. 632	Il sentiero non è nel Parco
		a	Forca di Terrarossa	2135		
47	Resia/Chiusaforte	da	Forca di Terrarossa	2135	Cresta Monte Sart (alta via resiana)	
		a	Cresta Monte Sart a q. 2320,8	2320,8		
48	Chiusaforte	da	Cresta Monte Sart a q. 2320,8	2320,8	Dorsale da Cresta Monte Sart verso nord	
		a	Punto quota 2052,3 crinale verso nord	2052,3		
49	Chiusaforte	da	Punto quota 2052,3 su crinale verso nord	2052,3	Linea ottenuta traguardando per singoli tratti nell'area Foran dal Mus i punti quota 2014,5 -1985,5 - 1977,1 - 1863,0 - 1754,9 - 1986,4 -	
		a	Punto quota 1849,6	1849,6		

					2034,9 – 1937,3 – 1985,7 – 1971,5 – 1916,7 – 1898,4 – 1871,8 – 1889,6 – 1900,7 – 1904,8 – 1851,2	
50	Chiusafort e	da	Punto q. 1851,2	1851,2	Impluvio che scende verso il Rio Fontanone di Goriuda e Casera Goriuda	
		a	Quota 1425	1425		
51	Chiusafort e	da	Quota 1425	1425	Linea di quota 1425	Casera Goriuda non è nel Parco; il sentiero CAI sotto q. 1425 non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 645 sopra Casera Goriuda	1425		
52	Chiusafort e	da	Incrocio sentiero CAI n. 645 sopra Casera Goriuda	1425	Sentiero CAI n. 645	Il Sentiero non è nel Parco. Casera Goriuda non è nel Parco
		a	Casera Goriuda	1405		
53	Chiusafort e	da	Casera Goriuda	1405	Sentiero CAI n. 645a	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 659 (Troi dai Sachs	1405		
54	Chiusafort e	da	Incrocio sentiero CAI n. 659 (Troi dai Sachs	1415	Sentiero CAI n. 659 (Troi dai Sachs)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 635 a quota 1318,8	1318,8		
55	Chiusafort e	da	Incrocio sentiero CAI n. 635 a quota 1318,8	1318,8	Sentiero CAI n. 635	Il sentiero non è nel Parco. Il Rifugio Gilberti non è nel Parco
		a	Rifugio Gilberti (incrocio con sentiero CAI n. 632)	1848		
56	Chiusafort e	da	Rifugio Gilberti (incrocio con sentiero CAI n. 632)	1848	Sentiero	
		a	Inizio Sentiero CAI n. 636 (sotto il Rifugio Gilberti)	1840		
57	Chiusafort e	da	Inizio Sentiero CAI n. 636 (sotto il Rifugio Gilberti)	1840	Sentiero CAI n. 636	La stazione Funifor e la pista ex skilift non sono nel Parco
		a	Incrocio pista da sci Prevala	1816		

58	Chiusaforte	da	Incrocio pista da sci Prevala a q. 1816	1816	Base scarpata in riporto pista da sci Prevala	La pista da sci non è nel Parco
			Fine scarpata in riporto pista da sci Prevala a q. 1925	1925		
59	Chiusaforte	da	Fine scarpata in riporto pista da sci Prevala a q. 1925	1925	Pista da sci Prevala	La pista da sci non è nel Parco
60	Resia	da	Sella Prevala	2070	Cresta del massiccio del Canin, Babe e Monte Guarda sul confine con la Slovenia	
		a	Monte Plagne	1663		
61	Resia	da	Monte Plagne	1663	Cresta Monte Plagne	
		a	Incrocio sentiero 731 q 1640	1640		
62	Resia	da	Incrocio sentiero 731 q 1640	1640	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero è compreso nel Parco
		A	Incrocio sentiero CAI n. 733	1592,6		
63	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 733	1592,6	Sentiero CAI n. 733	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sentiero CAI n. 733 a quota 930 m slm (loc. Tanatehlave)	930		
64	Resia	da	Sentiero CAI n. 733 a quota 930 m slm (loc. Tanatehlave)	930	Sentiero non CAI	
		a	Tapotohlavo	910		
65	Resia	da	Tapotohlavo	910	Impluvio Potoch	Le acque sono nel Parco
		a	Impluvio Potoch a quota 760	760		
66	Resia	da	Impluvio Potoch a quota 760	760	Sentiero in quota	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero a quota 770 sotto Tanatibord	770		
	Resia	da	Incrocio sentiero a quota 770 sotto Tanatibord	770	Sentiero	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada vicinale (sentiero) a quota 740	740		
67	Resia	da	Incrocio strada vicinale (sentiero) a quota 740	740	Sentiero	
		a	Punto su strada vicinale a quota 750	750		
68	Resia	da	Punto su strada vicinale a quota 750		Linea retta tra i due punti sulla divisione dei mappali 190 Foglio 89 (nel Parco) e 401 Foglio 89a (fuori Parco)	
		a	Strada Comunale a quota 650 (lato monte)	650		
69	Resia	da	Strada Comunale a quota 650 (lato monte)	650	Linea che aggira ultimo edificio Uccia lato monte e si collega al	Gli edifici di Uccia non sono nel
		a	Punto su strada Comunale a quota	640		

			640 (lato Rio Uccea)		bordo strada lato Rio	Parco
70	Resia	da	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Uccea)	640	Strada comunale lato Rio Uccea	La strada non è nel Parco. Gli edifici di Uccea non sono nel Parco
		a	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Uccea)	640		
71	Resia	da	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Uccea)	640	Linea retta tra i due punti	
		a	Ponte sulla SS.646	613,2		
72	Resia	da	Ponte sulla SS.646	613,2	SS. 646 di Uccea	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco
		a	Ponte SS. 646 sul Rio Bianco	823,3		
73	Lusevera	da	Ponte SS. 646 sul Rio Bianco	823,3	SS. 646 di Uccea	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco. I mappali n. 24 e 25 del Folgio 5 sviluppo A del Comune di Lusevera (ex. Locanda) non sono nel Parco.
		a	Curva SS. dopo Pian dei Ciclamini a quota 770	770		
	Lusevera	da	Curva SS. dopo Pian dei Ciclamini a quota 770	770	Linea retta tra i punti	
		a	Sponda destra Rio Taparbelli q. 760	760		
74	Lusevera	da	Sponda destra Rio Taparbelli q. 760	760	Sponda destra Rio Taparbelli	
		a	Confluenza Torrente Mea q. 725			
75	Lusevera	da	Confluenza Torrente Mea q. 725	725	Sponda destra Torrente Mea	
		a	Incrocio strada ex poligono militare	650		
76	Lusevera	da	Incrocio strada ex poligono militare	650	Strada ex poligono militare	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio Sentiero natura Valle Musi su Rio Taparaode	630		
77	Lusevera	da	Incrocio Sentiero natura Valle Musi	630	Base della sponda	

			su Rio Taparaode		sinistra orografica Rio Taparaode	
		a	Confluenza su Torrente Mea	595		
78	Lusevera	da	Confluenza su Torrente Mea	595	Linea retta tra i due punti	
		a	Scarpata di destra Torrente Mea su confluenza impluvio anonimo	590		
79		da	Scarpata di destra Torrente Mea su confluenza impluvio anonimo	590	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Impluvio anonimo a quota 610 (inizio pista di servizio verso Simaz)	610		
80	Lusevera	da	Impluvio anonimo a quota 610 (inizio pista di servizio verso Simaz)	610	Pista di servizio	La pista non è nel Parco
		a	Inizio sentiero natura Valle Musi	615		
81	Lusevera	da	Inizio sentiero natura Valle Musi	615	Linea retta sulla barriera paramassi, quindi barriera paramassi sino alla strada	Gli edificio di Simaz e le relative pertinenze non sono nel Parco
		a	Fine barriera paramassi Simaz	620		
82	Lusevera	da	Fine barriera paramassi Simaz	620	Strada comunale Simaz-Tanatavie	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco.
		a	Inizio sentiero CAI n. 740	635		
83	Lusevera	da	Inizio sentiero CAI n. 740	635	Sentiero CAI n. 740	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Rio Zaturan su sentiero CAI	710		
84	Lusevera	da	Incrocio Rio Zaturan su sentiero CAI	710	Rio Zaturan	Le acque sono nel Parco
		a	Rio Zaturan a quota 950	950		
85	Lusevera	da	Rio Zaturan a quota 950	950	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Curva di livello q. 1075	1075		
86	Lusevera	da	Rio Zaturan a quota 1075	1075	Linea sotto i costoni rocciosi	
		a	Incrocio sentiero Monte Tapou a quota 1150	1150		
87	Lusevera	da	Incrocio sentiero Monte Tapou a quota 1150	1150	Linea sotto i costoni rocciosi	
		a	Crinale a q. 1170 sotto M.te Zacoarciza	1170		
88	Lusevera	da	Crinale a q. 1170 sotto M.te	1100	Dorsale passante per	

			Zacozarciza		punti quota 1081 e 1042 sino a F.lla Musi	
		a	F.lla Musi (incrocio sentiero CAI n. 709)	1007		
89	Lusevera	da	F.lla Musi	1007	Sentiero CAI n. 709	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Sentiero CAI con Rio Selva	780		
90	Venzone	da	Incrocio Sentiero CAI con Rio Selva	780	Sponda destra Torrente Venzonassa	Il Torrente Venzonassa non è nel Parco
		a	Guado Torrente Venzonassa q. 683,9	683,9		
91	Venzone	da	Guado Torrente Venzonassa q. 683,9	683,9	Strada Venzonassa	La strada non è nel Parco
		a	Tornante su strada Venzonassa a q. 815,9 (Rio Brusceje)	815,9		
92	Venzone	da	Tornante su strada Venzonassa a q. 815,9 (Rio Brusceje)	815,9	Rio Brusceje	Le acque non sono nel Parco
		a	Incrocio sentiero su Rio Brusceje a q. 920	920		
93a	Venzone	da	Incrocio sentiero su Rio Brusceje a q. 920	920	Sentiero in sinistra orografica Rio Brusceje	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sentiero in sinistra idrografica Rio Brusceje a q. 1050	1050		
93b	Venzone	da	Sentiero in sinistra idrografica Rio Brusceje a q. 1050	1280	Linea quota 1050 m slm	
		a	Rio Brusceje a q. 1050	1050		
93c	Venzone	da	Rio Brusceje a q. 1050	1050	Rio Brusceje	Le acque non sono nel Parco
		a	Rio Brusceje a q. 1280	1280		
93d	Venzone	da	Rio Brusceje a q. 1280	1280	Impluvio anonimo	Le acque non sono nel Parco
		a	Sentiero CAI n. 726 a q. 1313,1	1313,1		
94	Venzone	da	Sentiero CAI n. 726 a q. 1313,1	1313,1	Sentiero CAI n. 726	Il sentiero non è nel Parco.
		a	Malga Confin incrocio sentieri q. 1335	1335		Malga Confin non è nel Parco
95	Venzone	da	Malga Confin incrocio sentieri q. 1335	1335	Sentiero non CAI su pascolo	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 702 a q. 1684	1684		
96	Venzone	da	Incrocio sentiero CAI n. 702 a q. 1684	1684	Sentiero CAI n. 702	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero parte alta impluvio anonimo	1710		

97	Venzone	da	Incrocio sentiero parte alta impluvio anonimo	1710	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio Sentiero CAI n. 728 q. 1348,5	1348,5		
98	Venzone	da	Incrocio Sentiero CAI n. 728 q. 1348,5	1348,5	Sentiero CAI n. 728	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Rio Cervada a q. 1300	1300		
99	Venzone	da	Incrocio Rio Cervada a q. 1300	1300	Rio Cervada	Le acque sono nel Parco
		a	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1700	1700		
100	Venzone	da	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1700	1700	Linea di Cresta	
		a	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1728	1728		
101	Venzone	da	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1728	1728	Impluvio Rio dal Balòn	Le acque sono nel Parco
		a	Rio Lavaruzza - Incrocio sentiero per Raureet a q. 750	750		
102	Venzone	da	Rio Lavaruzza - Incrocio sentiero per Raureet a q. 750	750	Sentiero per Raureet	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero per Raureet con impluvio anonimo in destra orografica del Rio Lavaruzza a q. 760	760		
103	Venzone	da	Incrocio sentiero per Raureet con impluvio anonimo in destra orografica del Rio Lavaruzza a q. 760	760	Impluvio anonimo	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia
		a	Punto sulla cresta a q. 1436,5	1436,5		
104	Venzone	da	Punto sulla cresta a q. 1436,5	1436,5	Crinale che raggiunge l'impluvio Rio Lavarie	
		a	Impluvio Rio Lavarie a q. 1034,5	1034,5		
105	Venzone	da	Impluvio Rio Lavarie a q. 1034,5	1034,5	Rio Lavarie	
		a	Incrocio Rio Lavarie con Rio Cuel Lunc (Cuel Lungo) a q. 380	380		
106	Moggio	da	Incrocio Rio Lavarie con Rio Cuel Lunc (Cuel Lungo) a q. 380	380	Rio Cuel Lunc (Chel Lungo)	
		a	Ponte su strada comunale q. 515	515		
107	Moggio	da	Ponte su strada comunale q. 515	515	Strada comunale	La strada è compresa nel
		a	Inizio strada cementata per Chel	595		

			Lunc alto			Parco (deroga al transito veicoli)
108	Moggio	da	Inizio strada cementata per Cuel Lunc alto	595	Strada cementata	La strada non è nel Parco. Gli Stavoli Cuel Lunc alto non sono nel Parco.
		a	Stavoli Cuel Lunc Alto (fine strada e inizio sentiero)	755,5		
109	Moggio Resiutta	da	Stavoli Cuel Lunc Alto (fine strada e inizio sentiero)	755,5	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Stavoli Stivane	748		
110	Resiutta	da	Incrocio strada per Stavoli Stivane	748	Sentiero CAI n. 743 (su vecchia strada vicinale)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	770		
111	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	765	Strada per Borgo Cros	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 743	765		
112	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	765	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	740		
113	Resiutta	da	Incrocio strada per Borgo Cros	740	Strada per Borgo Cros	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 743	670		
114	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	670	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	590		

115	Resiutta	da	Incrocio strada per Borgo Cros	590	Strada per Borgo Cros	La strada con relativo piazzale non è nel Parco
		a	Raccordo strada con sentiero CAI	570		
116	Resiutta	da	Raccordo strada con sentiero CAI	570	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Fine sentiero CAI n. 743 (loc. Povici)	327		